

COMUNICATO UFFICIALE N.186 DEL 25 OTTOBRE 2019

Consiglio federale n.3 – Roma, 25 ottobre 2019

DELIBERA N.178/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 101 del Regolamento Organico il quale prevede che il Settore Squadre Nazionali *“è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati”*;

considerato che l'attuale struttura organizzativa del Settore Squadre Nazionali prevede la suddivisione in Settore Squadre Nazionali Maschili, Settore Squadre Nazionali Femminili e Settore Squadre Nazionali Giovanili;

ritenuto opportuno definire l'organigramma tecnico per alcune delle Squadre Nazionali dei Settori sopra menzionati;

valutate le candidature proposte dal Presidente federale, d'intesa con il Direttore Tecnico Generale Andrea Capobianco,

condivise le proposte di candidatura presentate;

DELIBERA

con effetto immediato, l'organigramma tecnico dei Settori in premessa indicati per le Squadre Nazionali di seguito riportate:

SETTORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI

NAZIONALE SPERIMENTALE MASCHILE

Commissario tecnico: Gianmarco Pozzocco

NAZIONALE UNDER 20 MASCHILE

Allenatore: Adriano Vertemati

SETTORE SQUADRE NAZIONALI FEMMINILI

NAZIONALE UNDER 20 FEMMINILE

Allenatore: Sandro Orlando

SETTORE SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI

NAZIONALE UNDER 18 MASCHILE

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistenti: Marco Ramondino e Vincenzo Di Meglio

NAZIONALE UNDER 17 MASCHILE

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistenti: Alessandro Guidi e Antonello Sorci

NAZIONALE UNDER 16 MASCHILE

Allenatore: Antonio Bocchino

Assistenti: Giuseppe Mangone e Alberto Buffo

NAZIONALE UNDER 15 MASCHILE

Allenatore: Alessandro Nocera

NAZIONALE UNDER 18 FEMMINILE

Allenatore: Roberto Riccardi

NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE

Allenatore: Giovanni Lucchesi

NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE

Allenatore: Giovanni Lucchesi

DELIBERA N.179/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 106 del Regolamento Organico che definisce il Settore 3x3 come l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare la pratica del "3x3" come previsto dall'art. 1 comma 5 Statuto Federale;

vista la propria delibera n. 365/A del Consiglio federale del 16 luglio u.s. con la quale è stato conferito al Sig. Andrea Capobianco l'incarico di Allenatore Nazionale Senior Maschile 3x3;

ravvisata la necessità di individuare in seno all'organigramma tecnico del Settore "3x3" il ruolo del Direttore Tecnico, con funzioni di definizione dell'attività programmatica del Settore "3x3" in funzione degli obiettivi stagionali prefissati;

individuata nella persona di Coach Andrea Capobianco, il professionista idoneo a ricoprire tale incarico fino al 31.12.2020;

DELIBERA

di nominare il Sig. Andrea Capobianco Direttore Tecnico 3x3 Maschile e Femminile fino al 31.12.2020.

DELIBERA N.180/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

sentita la relazione del Presidente federale circa le interlocuzioni intercorse tra la Federazione Italiana Pallacanestro e il Comitato Italiano per l'Unicef Onlus per la definizione di un progetto denominato "Diritti a canestro" che abbia come finalità l'integrazione di ragazzi e ragazze provenienti da Paesi dell'Africa, tramite la pratica della pallacanestro;

considerato che il Comitato Italiano per l'Unicef Onlus, parte integrante della struttura globale dell'Unicef, è una organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e regolarmente iscritta all'anagrafe delle Onlus che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti delle bambine, bambini e adolescenti in tutto il mondo, nonché contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita;

ritenuto opportuno stipulare una convenzione tra la Federazione e il Comitato Italiano per l'Unicef Onlus al fine di regolamentare la collaborazione avente ad oggetto il progetto "Diritti a canestro" che prevede l'impegno di entrambe le parti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della normativa vigente, a garantire per i giovani coinvolti nel suddetto progetto, l'accompagnamento nello studio e nell'inclusione familiare, ove necessario tramite affidò;

considerato altresì che tale convenzione avrà una durata biennale;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e il Comitato Italiano per l'Unicef Onlus il cui il testo di seguito riportato forma parte integrante della presente delibera:

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

per il progetto "Diritti a Canestro"

Tra le sottoscritte parti:

**** Federazione Italiana Pallacanestro**, con sede legale in Roma, Via Vitorchiano 113, c.f., ente con personalità giuridica riconosciuta Prefettura di Roma n., in persona del Presidente p.t. Dott. Giovanni Petrucci domiciliato per la carica presso la sede dell'ente (in seguito anche "FIP"),

**** COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS**, con sede legale in Roma, Via Palestro, 68, c.f. 01561920586, in persona del Presidente p.t. Dott. Francesco Samengo, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente (anche per brevità, d'ora in avanti il "Comitato" o "UNICEF")

di seguito anche cumulativamente denominati "le Parti".

PREMESSO

- a) che la Federazione Italiana Pallacanestro è una associazione con personalità giuridica riconosciuta di diritto privato che non persegue fini di lucro, costituita con durata illimitata, e con lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, del Regolamento e disposizioni della FIBA, nonché di indirizzi e direttive del CONI e del CIO;
- b) che il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri (D.M. n.1988/128/004187/2D del 14/09/1988 riconoscimento confermato con Decreto del Ministero degli Affari Esteri Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo il 4.04.2016 ai sensi dell'art. 26 L. n. 125/2014), e regolarmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, ed è parte integrante della struttura globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita;
- c) che l'art. 31 della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia riconosce che ogni bambino ha il "diritto di impegnarsi in attività ludiche e ricreative adatte all'età e di partecipare liberamente alla vita culturale e alle arti";
- d) che lo sport è un'attività universalmente condivisa in ogni cultura umana e, sulla base della partecipazione volontaria, promuove vita prospera e sviluppo culturale ed è parte integrante della ricerca della salute e del benessere, anche per i bambini;
- e) che l'ONU, insieme a molti altri attori dello sviluppo, ha da tempo ritenuto che lo sport non solo è uno dei mezzi di attuazione dell'art. 31 della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia, ma consente anche di raggiungere risultati di sviluppo sociale ed economico, coinvolgendo tutti i bambini, compresi i più emarginati e vulnerabili, e contribuendo all'inclusione in vista di una futura piena integrazione sociale e lavorativa;
- f) che ogni giorno, in tutto il mondo, milioni di bambini partecipano ad attività sportive che per alcuni di loro sono puramente svago e divertimento, per altri possono rappresentare l'inizio di un futuro sportivo come atleti di talento, allenatori o funzionari;
- g) che, come meglio descritto nell'Allegato 1 denominato "*Children's Rights in Sport Principles – Principi dei diritti dei bambini nello sport*", le Parti condividono l'obiettivo di agire nel superiore interesse del bambino, di rispettare il suo punto di vista, di non discriminarlo, di proteggerlo da ogni forma di violenza e di impatto negativo sui suoi diritti, di sostenere i suoi diritti anche attraverso lo sport quale mezzo per uno sviluppo fisico e mentale sano, per la promozione di valori fondamentali compresi fair play, gioco di squadra e rispetto reciproco, di tenere conto che lo sport deve essere compatibile con una crescita equilibrata, con il rispetto del tempo dedicato alla famiglia, al tempo libero, alle attività ricreative adatte all'età e alla partecipazione ad attività culturali ed artistiche, di tenere conto dell'importanza dell'istruzione, di una alimentazione e uno stile di vita sani e della necessità di proteggere i minori, anche nell'ambito dello sport, da ogni forma di violenza o bullismo, di informare i giovani dei rischi e pericoli della carriera sportiva rendendoli consapevoli anche della possibile brevità della vita come atleta professionale

e del rischio che le opportunità di successo sportivo siano interrotte da incidenti e infortuni, di considerare la necessità di un tempo sufficiente per l'istruzione e l'apprendimento, quali strumenti per la vita successiva, compreso un futuro impiego anche al di fuori dello sport, di assicurare assistenza di personale qualificato e competente in tutte le fasi dell'attività sportiva, di assicurarsi che l'ambiente sportivo sia libero da condotte fraudolente e che i minori siano protetti da ogni forma di sfruttamento, di proteggere la salute, anche dal doping, di fissare e pubblicare politiche di base, identificare e valutare i rischi e adottare misure appropriate per prevenirli, stabilire e attuare regole di condotta, monitorare e garantire ai bambini e ai ragazzi informazioni sui loro diritti e accesso a servizi per segnalare preoccupazioni e problemi;

- h)** che da un'idea del Club Basket Frascati SSDARL, con sede legale in Frascati, Via L. Einaudi 7, il Comitato ha ritenuto di poter avviare e sviluppare un progetto di presa in carico sportiva, educativa e sociale, per giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni che praticano la pallacanestro, che possa essere declinata nell'educazione, nel gioco e nello sport, dalla quale, anche a seguito di confronto tra le Parti, è nato il Progetto "**Diritti a canestro**" (di seguito anche solo "il Progetto");
- i)** che il Comitato proporrà la Società disponibile a costituire la sede di sperimentazione pilota del Progetto, prima che venga replicato presso altre società sportive, in caso di esito positivo della fase sperimentale: sul punto, il Comitato dichiara sin d'ora di aver raccolto la disponibilità del Club Basket Frascati SSDARL ad operare quale sede di sperimentazione pilota e si riserva di concordare con quest'ultima le condizioni di una collaborazione finalizzata alla sperimentazione del Progetto;
- j)** che possono diventare partner del Progetto o comunque aderirVi nella fase di attuazione, ove ne sussistano i presupposti e le condizioni che saranno di volta in volta verificate congiuntamente tra le Parti:
- i tutori volontari, e cioè i privati cittadini disponibili ad esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia, senza adulti di riferimento;
 - il CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza;
 - il MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e della RICERCA;
 - il MINISTERO degli INTERNI;
 - il MINISTERO della GIUSTIZIA;
 - eventuali enti, società, fondazioni o associazioni,
- fermo restando che tutti i nuovi Partner dovranno aderire alle linee guida del Progetto che saranno elaborate e proposte dal Comitato Scientifico indicato all'art. 2 e approvate dalle Parti.
- k)** che è intenzione delle Parti collaborare per la realizzazione del Progetto, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, e definire le linee generali di tale collaborazione con il presente Accordo Quadro (di seguito anche solo "Accordo") che potrà essere integrato e specificato con scritture integrative.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1) VALORE DELLE PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "l'Accordo").

Art. 2) OBIETTIVI e OGGETTO

2.1 Nel rispetto delle finalità evidenziate nelle Premesse, le Parti si propongono con il presente Accordo di:

a) Creare un COMITATO SCIENTIFICO, i cui componenti saranno designati d'intesa tra le Parti e parteciperanno al Progetto in via preferenziale a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese giustificate dalle esigenze di Progetto, preventivamente autorizzate e documentate, e si occuperanno:

-) della proposta di linee guida, da sottoporre alle Parti per approvazione,
-) della proposta alle Parti di un budget idoneo alle attività del Progetto, da sottoporre alle Parti per approvazione,
-) nonché del monitoraggio e del miglioramento continuo delle attività necessarie con proposte di soluzioni alle Parti volte ad attuare efficacemente i principi sottoelencati:

a.1 Rispettare e sostenere i diritti dei bambini sulla base dello spirito della CRC. In particolare, sostenere sempre i valori universali e condividerli all'interno e all'esterno dell'Organizzazione sportiva:

- agire sempre nell'interesse del bambino;
- rispettare i punti di vista del bambino;
- garantire che nessun bambino sia discriminato;
- proteggere i bambini da ogni forma di violenza e impatto negativo sui loro diritti;
- impegnarsi a sostenere i diritti dei bambini attraverso lo sport.

a.2 Aiutare i bambini a raggiungere uno sviluppo personale olistico e completo valutando come bilanciarlo con altre attività non sportive.

a.3 Promuovere una crescita equilibrata dei bambini (vita familiare, gioco, tempo libero, attività ricreative, sviluppo della personalità, delle capacità e delle competenze, altro).

a.4 Garantire opportunità di istruzione e apprendimento, fermo restando che tali opportunità saranno coltivate dalle Parti e dagli eventuali Partner di progetto, laddove il minore manifesti interesse in tal senso e sia stata rilasciata autorizzazione da chi esercita la responsabilità genitoriale e/o dal tutore, anche nell'ipotesi in cui eventuali sinistri o altri eventi sopravvenuti di qualsiasi natura impediscano al minore coinvolto nel Progetto la ripresa dell'attività sportiva o comunque non consentano una ripresa piena e/o adeguata.

a.5 Proteggere i bambini dai rischi di violenza e abusi e garantire un ambiente in cui possano praticare sport in sicurezza.

a.6 Proteggere la salute fisica e mentale dei bambini.

a.7 Sviluppare un sistema di governance per attuare efficacemente tutti i principi sopra elencati.

- a.9 Garantire un ambiente in cui i bambini possano praticare sport in sicurezza, protetti da rischi di violenza, abusi, atti di bullismo, regole eccessive e/o punizioni, molestie, eccessi nella formazione agonistica, altro.
- a.10 Assicurarsi che i bambini siano istruiti da personale qualificato con adeguate competenze di coaching, adeguata formazione e accesso ad uno sviluppo professionale continuo.
- a.11 Garantire ai bambini un ambiente idoneo per praticare attività sportiva a misura di bambino, architettonicamente sicuro e protetto per la pratica sportiva, l'allenamento e la competizione (in conformità alle norme e ai principi nazionali, delle Nazioni Unite, dell'OIL, dell'UNICEF e dell'UNESCO).
- a.12 Assicurare che i bambini siano protetti da tutte le forme di sfruttamento, compreso quello politico, sociale ed economico.
- b) Collaborazione con le società sportive che decideranno di aderire al Progetto sin dalla fase di sperimentazione alla creazione di un TEAM DI FORMATORI, operante in Italia, a supporto dell'integrazione dei giovani atleti selezionati. In tale contesto:
- b.1 dovranno essere assicurati il reclutamento, la formazione adeguata e lo sviluppo professionale continuo di allenatori, personal trainer e dipendenti di tutti i partner che collaboreranno nell'ambito del Progetto a contatto con i giovani.
- b.2 dovranno essere promossi, l'adesione alle norme vigenti e alle norme internazionali dell'ONU, dell'OIL, dell'UNICEF e dell'UNESCO, compresi gli orientamenti, i codici e le politiche che danno attuazione a tali norme e principi (CRC, Carta Internazionale dei Diritti Umani, ect).
- b.3 dovranno essere attuati e mantenuti attivi nel tempo per tutti coloro che concorreranno al progetto in fase esecutiva requisiti minimi quali competenze specifiche per la mansione, formazione, controllo dei precedenti penali e valutazione psicologica.
- c) Collaborare alla creazione di un NETWORK DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ di inclusione socio-educative-ricreative-sportive. In tale contesto, le Parti faranno il possibile affinché:
- c.1 sia promossa la comprensione dei principi di tutela dei diritti dell'infanzia tramite lo sport alla base del presente Accordo Quadro, attraverso un dialogo regolare all'interno dei partner di Progetto, nonché tra tutti i soggetti coinvolti - bambini, stakeholder esterni, tutori, scuole e atleti adulti - in modo che i principi siano correttamente applicati in base ad ogni specifica situazione.
- d) Collaborare affinché gli operatori del settore possano creare un MODELLO DI SCUOLA DI BASKET INTERNAZIONALE per bambini capace di promuovere la ricerca della salute e del benessere di tutti gli atleti.

2.2. Le Parti si propongono quindi di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto della normativa vigente:

- a) accompagnamento nello studio e nell'inclusione familiare, ove necessario tramite affido familiare, nel rispetto delle norme vigenti, dei giovani talenti dello sport che siano giunti in Italia da altri Paesi;
- b) realizzazione di progetti di inclusione sociale tramite attività sportiva e creazione di strutture ad hoc in aree degradate del territorio italiano, in modo da portare lo sport dove si trovano i bambini che non hanno la possibilità di praticarlo e rendere a loro più accessibile tale strumento per attuare i propri diritti;
- c) realizzazione di progetti volti a favorire l'accesso dei bambini e dei ragazzi allo sport nei paesi di provenienza dei giovani talenti.

2.3 Per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto 2.1 e l'attuazione delle attività di cui al punto 2.2, le Parti si propongono di svolgere iniziative di raccolta fondi che saranno disciplinate di volta in volta con specifica scrittura.

2.4 Le Parti concorreranno a tali iniziative di raccolta fondi e alla ricerca di partner e/o sponsor del Progetto, condividendo le scelte a ciò finalizzate. Resta inteso che:

- le Parti si riservano sin d'ora di verificare se accettare le donazioni di uno o più partner e/o le erogazioni degli sponsor che intendano sostenere il Progetto, al fine di poterne accertare la compatibilità dell'attività e degli scopi istituzionali e/o sociali con la propria mission istituzionale;
- il gradimento per eventuali sponsor e partner di Progetto dovrà essere espresso da tutte le Parti all'unanimità anche nell'ipotesi in cui il contratto con lo sponsor o il partner debba o possa essere stipulato da una sola parte.

Art. 3) UTILIZZO NOME E LOGO

3.1 Le Parti non potranno utilizzare il logo e/o nome l'una dell'altra, senza espressa autorizzazione scritta da parte della Parte titolare dei diritti su tale logo e nome. In particolare, ciascuna Parte espressamente riconosce che dal presente Accordo non discende alcun diritto di uso o utilizzo del logo e/o del nome dell'altra e del nome e logo UNICEF e si impegna anche per i propri dipendenti, collaboratori e volontari a non riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o far utilizzare il logo e/o il nome dell'altra Parte per tutta la durata del contratto e successivamente alla cessazione dello stesso.

3.2 Ai fini delle attività descritte all'Articolo 2 del presente Accordo, la Parte che intenda utilizzare il nome e il logo di un'altra Parte sottoporrà preventivamente alla Parte titolare dei diritti, per sua preventiva approvazione scritta ed espressa, le comunicazioni di qualsiasi natura ed effettuate con qualsiasi mezzo, anche riferite al Progetto, e i contenuti che contengano riferimenti al nome e logo dell'altra Parte o ai suoi segni distintivi. In caso di mancata risposta a richiesta di autorizzazione, questa deve intendersi come non rilasciata.

3.3 Qualora una delle Parti intenda utilizzare il nome e/o il logo dell'altra, limitatamente all'attività di cui al presente Accordo, e segnatamente ai contenuti di tutte le comunicazioni, di qualsiasi genere, ivi incluse locandine e brochure informative del Progetto o, ancora, spazi dedicati al Progetto sui rispettivi siti web istituzionali, deve sottoporre dette comunicazioni e materiali a preventiva e specifica autorizzazione scritta delle altre Parti titolari dei relativi diritti, attenendosi alle indicazioni della Parte titolare dei diritti sul nome e logo che è oggetto dell'autorizzazione stessa.

3.4 L'autorizzazione eventualmente concessa per l'utilizzo del nome e/o del logo di una Parte si intende conferita all'altra non in esclusiva e nei limiti del presente Accordo, espressamente riconoscendo e dando atto le Parti che l'autorizzazione stessa potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo senza possibilità di alcuna eccezione dell'altra Parte.

Art. 4) GESTIONE ECONOMICA ED ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

4.1 Le Parti definiranno con separata scrittura le modalità tecnico-economiche dell'impegno di ciascuna ai fini dell'attuazione del Progetto descritto nel presente Accordo Quadro e delle iniziative di raccolta fondi associate e funzionali al Progetto, fermo restando che eventuali donazioni ricevute dovranno essere destinate alla realizzazione del Progetto e non saranno ripetibili.

Art. 5) GARANZIE e MANLEVE

5.1 Le Parti dichiarano, promettono e garantiscono che:

- a. compiranno quanto occorra e possa, ciascuno nell'ambito delle attività di sua competenza nell'esecuzione del presente Accordo, nonché di eventuali documenti negoziali integrativi successivamente stipulati, ad evitare lesioni di diritti personali, morali e/o patrimoniali di terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti, e che si atterranno alle norme vigenti in materia di lavoro e previdenza;
- b. compiranno quanto occorra e possa a non ledere la reputazione e l'immagine l'una dell'altra e di ogni partner dell'altra parte;
- c. manleveranno l'altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che le persone, ivi inclusi i lavoratori e collaboratori, anche volontari, di una parte, o che enti e autorità, società e terzi in genere possano far valere nei confronti di una Parte in ragione dei comportamenti lesivi posti in essere dall'altra Parte nell'esecuzione del presente Accordo;
- d. non compiranno o porranno in essere alcuna pratica commerciale sleale,
- e. con riferimento a violazioni di normativa in tema di dati personali ciascuna delle Parti manleva l'altra parte da ogni responsabilità con riferimento alle attività di sua competenza, riconoscendo all'altra il diritto di rivalsa per ogni azione e/o ragione.

5.2 Le Parti espressamente convengono che ciascuna delle Parti tiene indenne l'altra, nei limiti del presente Accordo, da ogni onere economico derivante da multe o sanzioni amministrative di qualsivoglia tipo e da ogni responsabilità civile, fiscale, penale, amministrativa verso Enti o Autorità e/o Terzi in genere per eventuali danni a cose e/o persone riconducibili a fatto e colpa della Parte cui sia imputabile la relativa responsabilità.

5.3 Con il presente Accordo, FIP dichiara formalmente, assumendo ogni responsabilità e fornendo apposita garanzia, che nell'ambito della propria attività e di quella dei propri partner non è utilizzato in alcun modo o misura lavoro minorile non conforme alle norme vigenti.

Art. 6) ULTERIORI PATTUZIONI. AUTONOMIA DELLE PARTI.

6.1 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che:

- dall'Accordo non discende alcuna corresponsabilità commerciale, né rapporto di agenzia, né associazione temporanea, né joint venture o qualsivoglia altra fattispecie;
- nessun potere di rappresentanza è conferito da ciascuna delle Parti all'altra e che ciascuna delle Parti agisce in proprio nome e conto, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del presente accordo.

Art. 7) EFFICACIA E DURATA. RECESSO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. MODIFICHE

7.1 Il presente accordo ha efficacia tra le Parti dalla data della sottoscrizione per una durata di 2 (due) anni. E' espressamente escluso il tacito rinnovo. In ogni caso, le Parti potranno concordare in forma scritta eventuali proroghe per l'ipotesi di riprogrammazione dell'attività.

7.2 Le Parti potranno recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, tramite comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza pagamento di alcuna somma a titolo di penale, risarcimento o altro. Le Parti potranno recedere, in ogni tempo e senza preavviso, qualora i dipendenti, i collaboratori, a qualsivoglia titolo, e il management dell'altra parte siano coinvolti in procedimenti, anche penali, in cui minori rivestano la qualità di persone offese.

7.3 In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'Accordo anche in data anteriore alla scadenza naturale:

- i fondi residui eventualmente raccolti dalle Parti sino a tale data e non impiegati dovranno essere destinati prioritariamente a coprire eventuali impegni di spesa assunti dalle Parti stesse nell'ambito del Progetto e, in subordine, ove i fondi raccolti siano eccedenti rispetto a tali impegni di spesa, dovranno essere destinati a progetti di inclusione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tramite lo sport;

- ciascuna delle Parti dovrà cessare l'uso del nome e del logo dell'altra Parte.

7.4 Ogni modifica del presente accordo deve essere concordata in forma scritta.

Art. 8) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI. CLAUSOLA RISOLUTIVA

8.1 La cessione a terzi dell'Accordo è vietata, salvo diverso accordo scritto e salvo eventuale fusione e/o trasformazione di una delle Parti. In caso di violazione della presente previsione, le Parti si riservano la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire a favore dell'altra Parte diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto già previsto dall'art. 7.3 per la cessazione dell'efficacia dell'Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che non può intendersi come cessione dell'Accordo a terzi la collaborazione con società sportive che possano operare quali sedi di sperimentazione e di attuazione del Progetto.

Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016, GDPR)

9.1 Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, GDPR

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Contratto e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti

all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dal Contratto e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel Contratto, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell'eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

Art. 10) CODICE ETICO

10.1 FIP dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il Codice Etico del Comitato, disponibile sul sito www.unicef.it. Entrambe le Parti si conformeranno alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001.

10.2 In caso di violazioni di quanto previsto nel citato Codice Etico o nella richiamata normativa, sarà facoltà della Parte adempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art.1456 del codice civile, il presente Accordo, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax e con diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 11) LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

11.1 Il presente Accordo ha effetto esclusivamente e tassativamente sul solo territorio italiano ed è regolata dalla legge italiana.

11.2 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione e/o dall'interpretazione e/o dall'adempimento e/o esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il foro di ROMA.

Roma, 30 ottobre 2019

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti dichiarano di aver letto e di sottoscrivere specificamente le seguenti clausole: Art. 2 (Obiettivi e Oggetto); Art. 3 (Utilizzo nome e logo); Art. 4 (Gestione economica ed ulteriori impegni delle parti); Art. 5 (Garanzie e manleve); Art. 6 (Ulteriori pattuizioni. Autonomia delle Parti. Divieto di esclusiva); Art. 7 (Efficacia e durata. Recesso. Modifiche); Art. 8 (Divieto di cessione del Contratto a terzi. Clausola risolutiva); Art. 9 (Trattamento dei dati personali); Art. 10 (Codice Etico. Clausola risolutiva); Art. 11 (Legge Applicabile. Foro competente).

Roma, 30 ottobre 2019

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS

DELIBERA N.181/2019

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>considerati</u>	gli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo – settore professionistico riguardanti i controlli in materia economica finanziaria;
<u>ravvisato</u>	l'obbligo di fissare la misura dei parametri di riferimento per i controlli economici finanziari per l'a.s.2019/2020;
<u>esaminata</u>	la proposta presentata in merito dal Segretario della Commissione Tecnica di Controllo;
<u>acquisito</u>	per le vie brevi, il parere favorevole del Presidente della Lega Basket Serie A alla proposta di cui sopra;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di fissare, per l'a.s.**2019/2020**, secondo quanto stabilito dal Regolamento Esecutivo – settore professionistico, la misura dei parametri ivi previsti nonché le date di deposito dei documenti presso la FIP Com.Te.C., con le seguenti modalità:

16 ottobre 2019

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Inps, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre luglio, agosto 2019.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi luglio, agosto 2019. Tale documento dovrà essere corredato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di luglio, agosto 2019.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, fino alla mensilità di agosto 2019.

18 novembre 2019

- Deposito presso la Lega di serie A e invio per conoscenza alla Com.Te.C. dell'elenco contenente il riepilogo dei compensi riconosciuti a Società terze detentrici di eventuali diritti appartenenti a giocatori e allenatori.

16 dicembre 2019

- Per le Società che hanno chiuso l'esercizio al 30/06/2019 invio di copia del bilancio annuale **redatto obbligatoriamente in forma ordinaria**, unitamente:
 - a) alla relazione sulla gestione
 - b) alla relazione del Collegio Sindacale
 - c) al verbale di approvazione
 - d) alla dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale.
- Pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre settembre ottobre 2019.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi **settembre e ottobre 2019**. Tale documento dovrà essere corredato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).

- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di **settembre, ottobre 2019**.
- Invio presso la Lega Basket di Serie A delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle Società detentrici dei "*diritti di immagine*" di giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di **luglio, agosto, settembre, ottobre 2019**. **(Tale adempimento è subordinato alla ratifica e approvazione del Consiglio federale del 6/12/2019)**.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di settembre, ottobre 2019.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC – On Line**) attestante l'avvenuto adempimento ad ogni obbligazione nei confronti dell'INPS e dell'INAIL alla data del **30/10/2019**.

31 dicembre 2019

- Comunicazione dei corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad Agenti in forza dei mandati sottoscritti. **(Su tale punto seguirà idonea comunicazione in merito alle modalità di deposito secondo il modello adottato dallo stesso CONI).**

17 febbraio 2020

- Pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre novembre, dicembre 2019.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre novembre e dicembre 2019. Tale documento dovrà essere correlato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di novembre, dicembre 2019.
- Invio presso la Lega Basket di Serie A delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle Società detentrici dei "*diritti di immagine*" di giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di novembre, dicembre 2019. **(Tale adempimento è subordinato alla ratifica approvazione del Consiglio federale del 6/12/2019)**.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di novembre, dicembre 2019.
- Invio del prospetto R/I - AC/PC – CL predisposti alla data del 31/12/2019, dai quali si evincano dei coefficienti non inferiore a **1,8 per R/I, 0,4 per AC/PC e 0,85 per CL**.

16 aprile 2020

- Pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre gennaio, febbraio 2020.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi gennaio, febbraio 2020. Tale documento dovrà essere corredato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di gennaio, febbraio 2020.
- Invio presso la Lega Basket di Serie A delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle Società detentrici dei "*diritti di immagine*" di giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di gennaio, febbraio 2020. **(Tale adempimento è subordinato alla ratifica e approvazione del Consiglio federale del 6/12/2019)**.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di gennaio, febbraio 2020.

16 giugno 2020

- Pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre marzo, aprile 2020.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi marzo, aprile 2020. Tale documento dovrà essere corredato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di marzo, aprile 2020.
- Invio presso la Lega Basket di Serie A delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle Società detentrici dei "diritti di immagine" di giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di marzo, aprile 2020. **(Tale adempimento è subordinato alla ratifica e approvazione del Consiglio federale del 6/12/2019).**
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di marzo, aprile 2020.
- Per le Società che hanno chiuso l'esercizio al 31/12/2019 invio di copia del bilancio annuale **redatto obbligatoriamente in forma ordinaria**, unitamente:
 - a) alla relazione sulla gestione
 - b) alla relazione del Collegio Sindacale
 - c) al verbale di approvazione
 - d) alla relazione rilasciata dal giudizio del Revisore o dalla Società di Revisione** alla dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale.

Ammissione ai campionati

- Gli adempimenti connessi alla permanenza ed ammissione ai rispettivi campionati professionistici saranno fissati con apposita delibera del Consiglio federale.

6 settembre 2020

- Pagamento di Emolumenti, Contributi, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre maggio, giugno 2020.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre maggio, giugno 2020.
- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di maggio, giugno 2020; **compresi i premi maturati relativi alla stagione 2019/20.**
- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle Società detentrici dei "diritti di immagine" di giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di maggio, giugno 2020. **(Tale adempimento è subordinato alla ratifica e approvazione del Consiglio federale del 6/12/2019).**
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di maggio, giugno 2020.

DELIBERA N.182/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.15/2016, assunta dal Presidente federale l'8 settembre 2016 e ratificata con delibera n.70/2016 assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 30 settembre 2016, con la quale è stato approvato il nuovo testo dello Statuto della Lega Basket Serie A;

visto l'articolo 6 dello Statuto della Lega Basket Serie A in cui è stabilito che solo le Società associate alla Lega hanno diritto a partecipare al Campionato;

- visto l'articolo 8, comma f dello Statuto della Lega Basket Serie A che stabilisce che le Società associate alla Lega perdono la qualità di associato a seguito di espulsione deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto, dal regolamento esecutivo interno o per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega, con effetto dalla adozione della relativa delibera;
- preso atto che i disposti degli articoli 6 e 8 dello Statuto della Lega Basket Serie A erano presenti già alla prima stesura presentata al fine del primo riconoscimento ufficiale da parte della Federazione nell'anno 1994;
- visto il punto 10.9 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n.1613 del 4 settembre 2018 - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 14 settembre 2018, in cui è previsto che le Federazioni possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle Società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato;
- ritenuto che quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 6 e 8 dello Statuto della Lega Basket Serie A non sia compatibile con quanto stabilito dal punto 10.9 dei Principi fondamentali licenziati dal CONI poiché prevede la possibilità da parte della Lega Basket Serie A, inaudita altera parte, di poter escludere un Club dalla partecipazione al Campionato di Serie A senza prevedere l'intervento della Federazione;
- visto l'articolo 1 comma 2 dello Statuto federale in cui si stabilisce che la FIP, nell'ambito del rapporto federativo con il CONI, Organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della FIBA, cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del CONI e del CIO;
- visto l'articolo 58 dello Statuto federale in cui è stabilito che la FIP può riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della FIP, associazioni costituite fra le Affiliate denominate "Leghe" ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle Affiliate che vi aderiscono e tali Leghe devono avere Statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del CONI e della FIP;
- visto in particolare l'articolo 58 comma 6 dello Statuto federale nel quale, riprendendo il dettame del punto 10.9 dei Principi Fondamentali del CONI, è previsto che la FIP può affidare alle Leghe l'organizzazione dei singoli Campionati nazionali, sulla base delle direttive della FIP, ferma restando la competenza federale per la determinazione delle Affiliate aventi diritto al Campionato;
- preso atto che, in ottemperanza alle norme vigenti del movimento sportivo nazionale cestistico italiano, la competenza a decidere chi abbia diritto alla partecipazione al massimo Campionato professionistico debba essere la Federazione Italiana Pallacanestro;
- ritenuto altresì di dover provvedere ad una modifica regolamentare che disciplini l'ipotesi che, nel caso di provvedimento di esclusione di un Club dal consesso della Lega Basket Serie A, sancito dall'Assemblea delle Società di Serie A, lo stesso possa eventualmente essere impugnato dal soggetto interessato presso gli organi di giustizia endofederale al fine di far rientrare nell'alveo della Federazione, per mezzo della decisione di un Organo autonomo,

terzo ed indipendente, la determinazione delle Affiliate aventi diritto al Campionato di Serie A;

acquisito il parere favorevole, espresso per le vie brevi, dal Presidente della Lega Basket Serie A alla proposta di revoca dell'articolo 8 lettera f dello Statuto della Lega Basket Serie A e alla proposta di modifica regolamentare di cui sopra;

ritenuto di conferire mandato alla Segreteria Generale di elaborare, sentita la LegaBasket Serie A, la modifica regolamentare per disciplinare l'ipotesi che, nel caso di provvedimento di esclusione di un Club dal consesso della Lega Basket Serie A, sancito dall'Assemblea delle Società di serie A, lo stesso possa eventualmente essere impugnato dal soggetto interessato presso gli organi di giustizia endofederali;

DELIBERA

di revocare il riconoscimento dello Statuto di LBA limitatamente all'art. 8, comma f).
di conferire mandato alla Segreteria Generale per proporre, d'intesa con la Lega Basket Serie A, al Consiglio federale una modifica regolamentare che consideri adeguata l'ipotesi che, nel caso di provvedimento di esclusione di un Club dal consesso della Lega Basket Serie A, sancito dall'assemblea delle Società di Serie A, lo stesso possa eventualmente essere impugnato dal soggetto interessato presso gli organi di giustizia endofederali.

DELIBERA N.183/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.170/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società USD STELLA AZZURRA ROMA NORD ANR (cod. FIP 051317) in relazione alla procedura ASD C.A.75 BASKETCASALNUOVO/USD STELLA AZZURRA ROMA NORD ANR;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società USD STELLA AZZURRA ROMA NORD ANR (cod. FIP 051317) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ASD C.A.75 BASKETCASALNUOVO/USD STELLA AZZURRA ROMA NORD ANR.

DELIBERA N.184

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.172/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) in relazione alla procedura VECCARI PIERLUIGI/NUOVA PALL.CEGLIE 2001 A.D.

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia VECCARI PIERLUIGI/NUOVA PALL.CEGLIE 2001 A.D.

DELIBERA N.185/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (cod. FIP 055110) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SANTORO FEDERICO/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (prat.18 2019/2020);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (cod. FIP 055110) fissando il termine del 28.11.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SANTORO FEDERICO/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (prat.18 2019/2020).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.186/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (cod. FIP 055110) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SCIPIONI LUCA/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (prat.14 2019/2020);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (cod. FIP 055110) fissando il termine del 28.11.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SCIPIONI LUC/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (prat.14 2019/2020).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.187/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la deliberazione n.1613 del 4 settembre 2018 del Consiglio Nazionale del CONI con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti federali;
- vista la Legge 11 gennaio 2018, n.8;
- vista la deliberazione n.375 della Giunta Nazionale del CONI, assunta il 20 settembre 2018, e la nota del Segretario Generale del CONI del 25 settembre 2018, con la quale si comunicava al prof. Avv. Pierluigi Matera l'incarico di Commissario ad acta della Federazione italiana Pallacanestro, al fine di provvedere all'adeguamento dello Statuto federale ai nuovi Principi Fondamentali e alla Legge 11 gennaio 2018, n.8;
- visto il nuovo testo dello Statuto FIP, modificato dal Commissario ad acta con decreto n.56 del 12 aprile 2019 ed approvato dalla Giunta Nazionale CONI con deliberazione n.165 del 16 aprile 2019;
- ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento del testo del Regolamento Organico FIP al nuovo testo dello Statuto federale;
- preso atto della proposta avanzata dal Presidente della Corte federale con cui chiede di codificare all'interno del Regolamento Organico le procedure di elezione dei Delegati Nazionali che prenderanno parte all'Assemblea Generale;
- viste altresì le proposte di modifica avanzate dalla Commissione Carte federali per modificare gli articoli 180 e seguenti del nuovo Capo III del Regolamento Organico che disciplinano gli atti modificativi delle Società per adeguarli al nuovo Registro 2.0 del CONI;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, subordinato al parere favorevole del CONI, il nuovo testo del Regolamento Organico come da allegato che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.188/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 6 rubricato "*Medici Sociali*" del Regolamento Sanitario;
- preso atto dell'emendamento ricevuto dal CONI che stabilisce di prevedere anche per le Società non professionistiche di avvalersi di medici iscritti alla FMSI in qualità di Soci ordinari;
- ravvisata la necessità di modificare l'articolo 6 del Regolamento Sanitario FIP al fine di adeguarlo ai dettami del CONI;
- ritenuto di limitare ai Medici tesserati a favore delle Società partecipanti al Campionato professionistico l'ulteriore requisito della specializzazione in medicina dello sport;
- acquisito il parere positivo del Medico Federale Dott. Senzameni;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, l'articolo 6 "*Medici Sociali*" del Regolamento Sanitario, con il testo di seguito riportato:

Art. 6 Medici Sociali

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, **tra gli iscritti alla FMSI in qualità di Socio ordinario**; i medici delle società professionistiche devono essere specialisti in Medicina dello Sport ed essere iscritti alla FMSI in qualità di Socio ordinario.

Il Medico Sociale deve:

- vigilare, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- rispettare gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti qualora collabori con una società professionistica;
- adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria società.

DELIBERA N.189/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.1 comma 373 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede l'istituzione presso il CONI del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018;
- visto il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n.1596 e successivamente modificato dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1630 del 26 febbraio 2019, che ha adottato i principi regolatori della materia;
- visto il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, approvato con propria delibera n.417/2019 assunta nella riunione del 10 maggio 2019 e successivamente modificato con propria delibera n.89/2019 assunta nella riunione del 16 luglio 2019;

- preso atto delle richieste di modifica pervenute dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI;
- esaminata la proposta della Commissione federale degli Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, con cui propone le modifiche da apportare al testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro in conformità alle osservazioni formulate dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

- di approvare, con effetto immediato, le modifiche al testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, come di seguito riportato;
- l'entrata in vigore del Regolamento sopra indicato è subordinata all'approvazione del CONI.

Art.1

1. ~~Il Procuratore~~ **L'Agente Sportivo** che ha ricevuto il mandato o l'incarico è l'unica persona fisica riconosciuta da FIP per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito.
L'attività di altri soggetti non in possesso del titolo abilitativo deve essere limitata alle sole funzioni amministrative come previsto dall'art. 19 comma 2d) Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
2. È ammesso l'esercizio dell'attività di Procuratore in forma societaria e associata, in conformità con le vigenti norme di legge, nei modi e nei tempi indicati dall'art. 19 commi 2 e 3 Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.

Art. 2

1. Possono iscriversi al Registro i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
 - c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
 - d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
 - e) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
 - f) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
 - g) non avere riportato sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
 - i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della Federazione Italiana Pallacanestro;
 - j) nel caso di sanzioni pecuniarie nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
 - k) avere validamente superato l'esame di abilitazione, o in alternativa essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015;
 - l) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 del Regolamento Agenti Coni;
 - m) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria di cui all'art. 3 comma 3.**
2. Gli agenti sportivi stabiliti sono iscritti nella sezione agenti sportivi stabiliti.

Art. 4

~~1. Per la permanenza nel Registro il Procuratore non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dall'art. 18 Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. Nel caso intervenga una delle situazioni suindicate, la Commissione federale provvede ad inviare apposita segnalazione alla Commissione Agenti CONI.~~

1. Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame di abilitazione, per la permanenza nel Registro, l'Agente deve ~~altresì~~, presentare, entro trenta (30) giorni dalla scadenza del certificato di iscrizione federale, un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale accompagnata dalla contabile bancaria comprovante il pagamento dei diritti amministrativi.

2. La Commissione, accertata l'omessa presentazione dell'istanza e/o il mancato versamento, concede un termine non superiore ai 30 giorni per l'adempimento. Il mancato adempimento determina la cancellazione dal Registro.
3. ~~La cancellazione dal registro Agenti è disposta nei confronti di coloro che risultino avere procedimenti penali per delitti non colposi.~~

Art. 4 bis Cancellazione dal Registro

1. **La cancellazione dal Registro federale è disposta dalla Commissione Federale in caso di:**
 - a) **mancata presentazione dell'istanza di rinnovo e/o mancato versamento del contributo di rinnovo iscrizione di cui all'art. 4 comma 1;**
 - b) **richiesta dell'interessato.**
2. **La cancellazione dal Registro può essere disposta anche nei seguenti casi:**
 - a) **venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2;**
 - b) **venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 19 comma 2 del Regolamenti Agenti CONI;**
 - c) **violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018;**
 - d) **sussistenza di procedimenti penali per delitti non colposi.**
3. **Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 2, la Commissione Federale provvede ad inviare apposita segnalazione alla Commissione Agenti CONI per gli adempimenti di competenza in ordine alla cancellazione dell'agente dal Registro ai sensi dell'art. 7, commi 2,3 e 4 del Regolamento Agenti CONI.**
4. **In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l'agente può presentare nuova domanda di iscrizione.**

Art. 6

La Commissione:

1. **Cura l'iscrizione nel Registro dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.**
2. Definisce il programma di esame della prova speciale.
3. Predispose il bando per l'esame di abilitazione, contenente la data e la sede di svolgimento della prova speciale, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame e ne cura la pubblicazione.
4. Esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti richiesti.
5. **Delibera sulle domande di iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento FIP e dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi, nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia l'attestazione di iscrizione al Registro federale.**
6. **Provvede alla cancellazione dal Registro nei casi previsti dall'art. 4 bis 1a) e 1b).**
7. **Delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 4 bis, comma 4, la reinscrizione nel Registro.**
8. **Segnala alla Commissione Agenti CONI il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4 bis, comma 2.**

Art. 8

1. Il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea che voglia sostenere la prova di esame per l'iscrizione nel Registro dovrà inviare alla Commissione apposita domanda, redatta in conformità alle modalità ed ai termini del bando di concorso predisposto dalla Commissione.
Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare:
 - a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
 - c) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
 - d) di non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
 - e) di non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
 - f) di non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
 - g) di non avere riportato sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

- h) di non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
 - i) di non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare;
 - j) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria;
 - k) aver superato la prova generale dell'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi, **o, in alternativa, essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altra Federazione Sportiva Nazionale prima del 31 marzo 2015.**
2. La domanda dovrà essere corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo di esame.
 3. Saranno esclusi dalla prova di esame, ovvero dal rilascio della licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando di concorso.
 4. Il superamento della prova speciale deve avvenire, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova generale e risultano ammessi alla prova speciale.

Art. 18

La decorrenza dei termini previsti nel presente regolamento, relativi a obbligazioni poste a carico dei destinatari, ha inizio dal momento di entrata in vigore del regolamento stesso

~~In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del presente Regolamento per l'anno 2019 è prevista una sola sessione d'esame per la prova speciale.~~

Art. 21- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ~~entra in vigore il 10 maggio 2019~~ **entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.**

DELIBERA N.190/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.1276 assunta dal Consiglio Nazionale del CONI il 15 luglio 2014 con cui è stata menata la Direttiva alle Federazioni tendente alla Promozione e tutela dei vivai nazionali mediante l'introduzione della formazione italiana per la tutela della scuola tecnica nazionale;
- visti l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e l'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Settore professionistico in cui viene disciplinata la Formazione italiana in osservanza alla delibera n.1276 sopra citata;
- visto l'articolo 3.22 delle FIBA Internal Regulations, licenziate dal Board della FIBA il 14 settembre 2019, in cui si stabilisce che un atleta che ha partecipato ad una manifestazione organizzata da FIBA con una Rappresentativa Nazionale prima del compimento del diciassettesimo anno di età può successivamente giocare a favore di una Rappresentativa di altro Paese se i due Paesi coinvolti raggiungono un accordo, ovvero in assenza di accordo se deciso d'autorità dal Segretario Generale;
- visto l'articolo 3.23 delle FIBA Internal Regulations, in cui si stabilisce che un atleta che ha partecipato ad una manifestazione organizzata da FIBA con una Rappresentativa Nazionale dopo il compimento del diciassettesimo anno di età non può giocare per altro Paese a meno di circostanze particolari e comunque con l'autorizzazione del Segretario Generale FIBA;
- preso atto che l'adeguamento della normativa federale in materia di formazione italiana alle disposizioni FIBA riguardanti l'eleggibilità per le Rappresentative Nazionali permetterebbe agli atleti che hanno dimostrato di voler "optare" per la Rappresentativa italiana di poter acquisire, per meriti sportivi, il requisito della formazione italiana;

- acquisito il parere favorevole dei Presidenti delle Leghe riconosciute;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare con effetto immediato l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e l'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Settore professionistico, come segue:

REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Art. 26 La Formazione italiana - 5 contro 5 (del. n.364/2018 C.F. 11/05/2018)

1. Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive.
2. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato.
3. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
4. Tutti gli atleti Under 20, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.
5. Nel caso in cui il Presidente Regionale competente dichiara di non aver potuto organizzare un Campionato giovanile con un minimo di 18 partite, l'atleta di categoria potrà maturare l'anno di formazione italiana se, non potendo partecipare ad altri Campionati giovanili nei limiti dell'età prevista, sia stato iscritto a minimo 10 partite di Campionato giovanile e 4 partite di un Campionato senior.
6. Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior, **Under 20 e Under 18** 5 contro 5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo.

REGOLAMENTO ESECUTIVO SETTORE PROFESSIONISTICO

Art. 9 Atleta di formazione italiana – 5 contro 5 (del. n.364/2018 C.F. 11/05/2018)

1. Per atleta di formazione italiana si intende un atleta, senza distinzione di cittadinanza, che abbia partecipato a Campionati giovanili FIP per almeno 4 stagioni sportive. La partecipazione al Campionato giovanile si intende assolta con l'iscrizione in lista elettronica ad almeno 14 gare delle quali almeno 10 nello stesso Campionato. La partecipazione a Campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
2. Tutti gli atleti Under 20, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.
3. Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior, **Under 20 e Under 18** 5 contro 5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti competizioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo.

DELIBERA N.191/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 58 comma 2 dello Statuto federale in cui si stabilisce che le Leghe riconosciute devono adottare Statuti e Regolamenti che rispettino le norme del CONI e della FIP;
- vista la delibera n. 11/2017 del Consiglio federale del 14 luglio 2017, con la quale si approva il testo del Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro;
- visti gli emendamenti al testo del Regolamento Interno LNP inviati dal Segretario della Lega Nazionale Pallacanestro il 9 settembre 2019;
- considerato il parere favorevole della Commissione Carte federali agli emendamenti al Regolamento Interno LNP proposti dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
- ritenuto il testo del Regolamento proposto dalla Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, ai fini sportivi, gli emendamenti di seguito riportati al testo del Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro, come in premessa specificato:

TITOLO 1

Art. 1) Comunicazioni con le società

Tutte le comunicazioni in partenza dalla Lega verso le Società avverranno a mezzo mail SPES o specifici comunicati sul sito e/o in Area Riservata. Per comunicazioni di particolare importanza ed urgenza verrà fatta una specifica segnalazione a mezzo sms.

Art. 2) Obblighi delle società

- dare opportuna comunicazione a tutti i possessori di titoli d'ingresso al palasport dell'effettuazione di riprese audio, video e foto, esentando LNP da qualsiasi controversia in materia di privacy;

Art. 6) Garanzia finanziaria

3. Su tale garanzia la Lega può operare immediatamente e senza specifiche formalità per il pagamento dei debiti delle società verso la Lega, tesserati o altre componenti riconosciute dalla F.I.P.

5. In caso di richieste di escussione presentate da tesserati atleti, allenatori, preparatori fisici, dirigenti e società che beneficiano di un lodo esecutivo, verranno considerate le richieste relative ad adempimenti delle obbligazioni di pagamento assunte nella stagione 19/20 e nei mesi di maggio e giugno 2019.

Art.7) Criteri di gestione economica e finanziaria

1. In aggiunta alle garanzie di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo può stabilire, a

carico delle società, obblighi di carattere economico e finanziario, come ad esempio la creazione di fondi o riserve.

Art. 8) Accordi economici

La presentazione oltre i termini, la stipula con massimali inferiori a quelli riportati e la mancata presentazione della documentazione saranno sanzionate dal Giudice di Lega.

Art. 12) - Calendario e organizzazione dei campionati e di altre manifestazioni

3. A LNP è assegnato il compito di proporre al Settore Agonistico date e campi per lo svolgimento delle gare per cui sia stato richiesto uno spostamento.

Le richieste di spostamento devono essere inviate contestualmente a Settore Agonistico e LNP, che esprimerà il proprio parere e proporrà al Settore Agonistico date e campi individuati per lo spostamento.

Art. 13) - Disposizioni organizzative

Aspetti organizzativi:

c) biglietti riservati a LNP per partner e ospiti

Ogni società assegna stabilmente a LNP 10 biglietti per ogni gara casalinga di stagione regolare e ogni gara di playoff destinati ai partner e ospiti, di cui LNP comunicherà i nominativi in caso di utilizzo.

I biglietti assegnati a LNP dovranno essere della migliore categoria offerta dai Club, (es. parterre) in ottima posizione (in una delle prime 4 file a partire dal campo). Non sono ammessi biglietti non numerati.

Tutti i biglietti assegnati a LNP dovranno comprendere l'accesso all'area hospitality. In caso di mancata disponibilità, LNP si riserva di darne notifica al Giudice di Lega per gli opportuni provvedimenti.

Sarà compito della Lega comunicare entro le 72 ore antecedenti la partita l'eventuale non utilizzo degli stessi consentendo alla società di disporre a pieno titolo dei biglietti riservati a LNP per partner e ospiti.

f) format dell'evento-gara

Il format dell'evento gara è obbligatorio per il campionato di serie A2 e serie B

· Carrello portapalloni

Il carrello portapalloni Spalding può essere esposto al centro del campo nella fase che precede l'inizio della gara o dell'intervallo. Se mostra altri marchi, può essere utilizzato solo a patto che non siano concorrenziali alla ditta Spalding (leggi: altri produttori/distributori di palloni).

Nel momento immediatamente successivo al fischio arbitrale che segnala i 3' all'inizio della gara, lo speaker deve annunciare i partner LNP (title sponsor, pallone ufficiale, ecc...), utilizzando una formula di testo univoca che verrà comunicata da LNP.

Il Title sponsor OLD WILD WEST vi dà il benvenuto alla partita tra XXXX e YYYY, la partita si gioca con il pallone Spalding, pallone ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro. Buon Divertimento!

TITOLO 2

Comunicazione e Media

Art. 3 Giornalisti e altri soggetti accreditati (Serie A2 e Serie B)

3.4. I media che lavorano in tribuna e sala stampa devono mantenere un comportamento il più imparziale possibile, evitando atteggiamenti che possano fomentare intemperanze del pubblico verso giocatori, arbitri, dirigenti e giornalisti stessi. O che siano irrispettosi ed offensivi verso gli stessi. Tali comportamenti legittima la Società ospitante al ritiro dall'accredito concesso. E possono essere evidenziati al Giudice di Lega.

Art. 5 Database fotografico LNP (Serie A2)

5.1. Ai Club, attraverso i propri fotografi ufficiali, viene richiesto in forma obbligatoria di caricare sul database di LNP 5 foto nel corso dell'intervallo della gara; ed altre 5 (o più) al termine della stessa. Vengono richieste immagini dei principali protagonisti della partita, equamente suddivise in azioni di attacco di entrambe le squadre. In formato sia verticale che orizzontale, per la piena fruizione delle piattaforme web (sia LNP che dei Club).

Art. 6 Sala stampa e tribuna stampa (Serie A2)

6.4. (OMISSIS) La procedura prevede obbligatoriamente la precedenza per i rappresentanti della squadra ospite. A seguire quelli della squadra ospitante. E' concessa la facoltà dell'intervista congiunta, ma non costituisce obbligo e solo su accettazione della squadra ospite.

Art. 7 Back up video (A2 - B)

7.1. Non esiste obbligo di consegna del file video alla squadra ospite, né diritto di ottenerla per quella ospitata, a meno di accordi antecedenti alla gara. Alla squadra ospitante resta l'obbligo di possesso del file video, come forma di backup.

Art. 8 – Tv e Radio Ufficiali dei Club (Serie A2, B)

8.1 Da art. 3 comma f) dello Statuto, LNP gestisce e coordina i rapporti con le società di Media e Broadcasting per lo sfruttamento collettivo dei diritti radio/televisivi. I Club hanno facoltà di effettuare accordi con emittenti televisive di digitale terrestre, dandone notizia a LNP, per la trasmissione delle loro gare, che potrà avvenire anche in diretta esclusivamente in ambito locale (NO WEB)

Art. 10 Diritti Internet (Serie A2 e Serie B)

10.1 LNP è titolare ESCLUSIVA dei diritti per la trasmissione in diretta internet delle partite di Serie A2 e di Serie B attraverso il progetto PASS, regolamentato per la Serie B con apposita delibera.

10.2 I Club sono tenuti a mettere a disposizione di LNP, per la fruizione dei diritti Internet, quanto richiesto. La Società ospitante è OBBLIGATA a fornire le immagini prodotte, complete di commento, a LNP PASS ad uso per la diretta su piattaforma web LNP PASS Attraverso opportuno cablaggio per emissioni audio/video, come previsto dalle DOA (art. "Obbligo di ripresa televisiva"), seguendo le indicazioni tecniche che saranno comunicate da LNP.

10.3 Le dirette web trasmesse da LNP da partner di LNP o proposte nell'ambito dell'offerta "LNP PASS", non potranno essere trasmesse LIVE né da altre emittenti (tv DTT) né dai siti o

dai canali ufficiali Social dei Club, in qualunque formato, anche parziale. La stessa limitazione vale per le DIFFERITE, che potranno essere proposte esclusivamente dalla piattaforma LNP PASS, ad esclusiva fruizione degli abbonati.

Art.12) Riprese televisive

d) Studiata congiuntamente al pool sportivo della/e emittente/i partner di LNP un'ipotesi di massima di programmazione delle variazioni di calendario per motivi televisivi (partner nazionale e LNP PASS), in gruppi comprendenti gare di più turni delle varie fasi del campionato, LNP segnala immediatamente alle Società interessate l'eventuale partita prescelta.

2 - Per quanto riguarda i costi per la messa in onda essi saranno a carico della Società/tv ospite.

TITOLO 3

Disposizioni marketing

Art.1) DENOMINAZIONE DEI CAMPIONATI

Per la stagione 2019-2020 la corretta denominazione dei campionati è la seguente:

Serie A2 Old Wild West

Serie B Old Wild West

È fatto obbligo condividere la suddetta denominazione con tutti gli organi di stampa a voi afferenti.

Art. 2bis) LOGO COMBINATO BOX SU DIVISE DA GIOCO SerieA2 e SerieB

a) Il logo combinato di LNP-OLD WILD WEST deve comparire sia sulla canotta sia sul pantaloncino delle divise da gara dei club di SerieA2 e SerieB, secondo le seguenti specifiche:

Dimensioni cm 7.00 x cm 4.00

Posizionamento

CANOTTA: In alto a sinistra sulla canotta

PANTALONCINO: In alto a destra

Art.4) VISIBILITA' SUL CAMPO DA GIOCO

d) È possibile inserire fino ad un massimo di 2 loghi sponsor all'interno dell'area dei 3 secondi, in posizione laterale. I loghi devono essere uguali in ogni area, possono essere diversi nelle 2 diverse metà campo di misure cm 50 x 580. Devono essere posizionati in modo che le linee del campo restino visibili.

Art.4ter) PALLONI BRANDIZZATI LNP OLD WILD WEST

a) Per tutte le partite di Campionato (regular season e playoff) i palloni brandizzati LNP Old Wild West dovranno essere utilizzati come pallone da gara.

ART.7) PROMOZIONE SPECIALE OLD WILD WEST PER I TIFOSI DEI CLUB

b) Devono essere riservati alla promozione uno spazio sulla faccia frontale degli abbonamenti (fascia larga 1,5cm), uno spazio nel tagliando esterno dei biglietti (dimensioni cm4x3), un quarto del foglio A4 del biglietto print@home.

c) Per i club che non utilizzano sistemi di biglietteria elettronica, sarà inviato un timbro con le

indicazioni della promozione.

Art.8) BIGLIETTI PARTITE RISERVATI A LNP PER PARTNER E OSPITI

Vedesi Titolo 1 Aspetti Organizzativi lettera d

Art.10) PREMIAZIONI DI ATLETI IN CAMPO PER PREMI LNP

a) Le premiazioni di dovranno svolgere dopo l'esecuzione dell'inno nazionale, a circa 3 minuti dall'inizio della gara.

b) La società del giocatore premiato dovrà collaborare fornendo piena copertura (testo per speaker al tavolo e per telecronisti locali, accordi con fotografi ed operatori tv).

c) Il giocatore dovrà presentarsi alle premiazioni senza coprimaglia.

d) Messaggio: *“Un attimo di attenzione prego. Lega Nazionale Pallacanestro e il partner ufficiale _____ hanno il piacere di nominare _____ quale (MVP/Under...) di Serie A2/B Old Wild West girone__ del mese di _____. Consegna il riconoscimento _____”*

LA DATA E LE MODALITA' DELLE PREMIAZIONI SARANNO DECISIONE INSINDACABILE DI LNP.

Art.12) MESSAGGIO SPEAKER PRE-PARTITA

c) Messaggio: *“Il Title Sponsor OLD WILD WEST vi dà il benvenuto alla partita tra XX e YY. La partita si gioca con pallone Spalding, pallone ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro. Buon divertimento!”*

DELIBERA N.192/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 132 e seguenti del Regolamento Esecutivo Tesseramento in cui si disciplinano le incompatibilità e le eventuali eccezioni;

ritenuto opportuno definire delle regole generali valevoli per tutte le categorie di tesserati con cui definire le incompatibilità e le eventuali eccezioni al doppio tesseramento a favore della medesima Società o per Società diverse;

vista la proposta di modifica avanzata dall'Ufficio Tesseramento Atleti d'intesa con la Segreteria degli Organi di Giustizia e il Settore Giovanile Minibasket e Scuola;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2020/2021, le modifiche agli articoli 132, 133 e 134 del Regolamento Esecutivo Tesseramento come di seguito riportato:

INCOMPATIBILITA'

Art. 132 TESSERAMENTO PER PIU' RUOLI

1. E' possibile sottoscrivere massimo due tesseramenti diversi anche per Società diverse salvo i casi particolari disciplinati dai Regolamenti federali.
2. Non è possibile, in nessun caso, sottoscrivere più di due tesseramenti siano essi a favore della medesima Società o per Società diverse.
3. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di Società partecipanti a Campionati nazionali, professionistici o dilettantistici, non può essere tesserato, se non diversamente previsto dai Regolamenti federali, a favore di altra Società partecipante ad altro Campionato nazionale.
4. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di Società partecipanti a Campionati nazionali, professionistici o dilettantistici, può essere tesserato esclusivamente per Società regionali.
5. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di Società partecipanti a Campionati regionali può essere tesserato per Società regionali o nazionali purché partecipanti a Campionato diverso.
6. I tesseramenti in qualità di Istruttore Minibasket e dirigente Minibasket non rientrano nel computo dei due tesseramenti concessi ai sensi del presente Regolamento.
7. Nei casi di violazione delle norme del presente articolo il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 47 R.G.

Art. 133 Eccezioni

ABROGATO

Art. 134 PROCEDURE

1. L'istanza per sottoscrivere un doppio tesseramento, che non sia in contrasto con quanto previsto all'articolo 132 del presente Regolamento, avviene unicamente mediante il sistema FIPonline salvo diversa disposizione.
2. Gli Uffici federali, esaminata la richiesta, valutata la liceità rispetto le norme federali, provvedono a perfezionare il tesseramento.
3. La Società ed il tesserato, sono gli unici responsabili dei documenti presentati e di quanto dichiarato nell'istanza.

DELIBERA N.193/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta l'istanza presentata dal Sig. Enrico Grisanti - dirigente della Società A.S.Dil. LEONE XIII Basket (cod. FIP: 000316) - volta a ottenere il riconoscimento della formazione italiana, in deroga ai vigenti Regolamenti federali, per l'atleta FRANCI Carlo, nato il 11/12/1999 a Milano di nazionalità italiana;

considerato che l'atleta si è tesserato per la prima volta nella stagione 2013/14 per la Società A.S.Dil LEONE XIII Basket e che da allora ha maturato tre anni validi ai fini del riconoscimento della formazione italiana, ma che nella stagione 2018/19 non ha potuto completare il quarto anno di

formazione con l'U20, con cui ha disputato 13 partite, perché vittima di un infortunio che lo ha tenuto fermo per ben 6 gare;

letta altresì l'istanza presentata dall'atleta ZITO Mirko - nato il 15/04/1995 in provincia di Brindisi di nazionalità italiana - volta a ottenere il riconoscimento della formazione italiana;

considerato che il primo tesseramento dell'atleta risale alla stagione 2008/09 e che negli anni a seguire è stato utilizzato maggiormente in campionati senior (dalla Prima Divisione fino al Campionato Nazionale di Serie B) e in parte residuale nei Campionati under di pertinenza;

rilevato altresì che tutti e due gli atleti, di cui alle istanze sopra illustrate, non hanno più la possibilità di maturare ulteriori anni validi ai fini del conseguimento della formazione italiana;

considerati i curricula sportivi degli atleti, entrambi con partecipazione attiva a vari Campionati federali;

ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere le istanze presentate ed equiparare gli atleti Franci Carlo e Zito Mirko ad atleti con lo status di formazione italiana, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

DELIBERA N.194/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto che ad oggi la FIP non ha qualificato e disciplinato la figura del "Direttore Tecnico Sportivo", prevista all'art. 2 della legge 91/1981 a tenore del quale *"Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica"*;

ritenuto che il "Direttore tecnico-sportivo" è colui che assume la responsabilità tecnica della squadra, incaricato dalla società affiliata di organizzare l'attività sportiva, cui può essere affidata anche la gestione dei rapporti tra la società e gli atleti e tecnici;

ritenuto di dovere prevedere che per svolgere detta attività per una società affiliata alla FIP il Direttore tecnico-sportivo debba conseguire il tesseramento federale, divenendo in tal modo soggetto all'ordinamento sportivo ed acquisendo gli obblighi ed i diritti dei tesserati;

ritenuto altresì, a seguito delle intese intercorse con la Lega Basket di Serie A e all'esito dell'interlocuzione avuta con il Presidente dell'Associazione dei Direttori Sportivi Giulio Iozzelli, che, affinché la FIP possa verificare che coloro che intendono tesserarsi con tale qualifica siano dotati di adeguata formazione, è opportuno prevedere un Elenco cui faranno capo coloro che abbiano seguito un percorso formativo, e la costituzione di una apposita Commissione, ai sensi dell'art.51 dello Statuto, che si occupi della gestione dell'Elenco e di ogni altra questione che il Consiglio Federale riterrà di demandarle al momento della costituzione;

vista la bozza di "Regolamento dei Direttori Tecnico Sportivi", agli atti della presente adunanza;

ritenuto

inoltre, che al fine di dare attuazione a quanto sopra è necessario procedere alle opportune integrazioni e modifiche dei testi regolamentari della FIP, alla luce delle quali la bozza del "Regolamento dei Direttori Tecnico Sportivi" potrà trovare un assetto definitivo;

DELIBERA

Di stabilire che il "Direttore tecnico-sportivo" di una società affiliata alla FIP è il soggetto che assume la responsabilità tecnica della squadra, incaricato dalla società affiliata di organizzare l'attività sportiva, cui può essere affidata anche la gestione dei rapporti tra la società e gli atleti e tecnici;

Di stabilire che per esercitare l'attività di cui sopra per una società affiliata alla FIP, è obbligatorio conseguire il tesseramento federale con la qualifica di "Direttore tecnico-sportivo" secondo la normativa federale,

Di dare mandato alla Commissione Carte federali di provvedere alle integrazioni e modifiche dei testi regolamentari della FIP onde prevedere la figura del "Direttore tecnico-sportivo", le norme di tesseramento, la costituzione dell'Elenco e la istituzione della Commissione, e ogni altra regola necessaria a dare attuazione a quanto stabilito nella presente delibera, approvando sin d'ora la bozza di Regolamento dei Direttori Tecnico Sportivi allegata alla presente, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie;

Di autorizzare la Segreteria Generale ad aprire un tavolo di lavoro con l'Adisp (Associazione Italiana Direttori Tecnico Sportivi) finalizzato al riconoscimento di detta associazione di categoria da parte della Federazione;

Di fissare a titolo indicativo la data del 30 giugno 2020 quale termine per la definizione della disciplina regolamentare relativa alla figura del Direttore Tecnico Sportivo, nonché per l'approvazione definitiva del testo definitivo di Regolamento oggi approvato in bozza e che dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio Federale.

REGOLAMENTO

DEI DIRETTORI TECNICO-SPORTIVI (bozza)

1. Definizione

1.1. Il Direttore Tecnico-Sportivo è il responsabile tecnico della squadra, incaricato dalla società di organizzare l'attività sportiva. Al Direttore Tecnico-Sportivo può essere affidata la gestione dei rapporti tra la società e gli atleti e i tecnici.

2. Elenco

2.1 Presso la FIP è istituito un Elenco dei Direttori Tecnico-Sportivi. Possono iscriversi nell'Elenco tutti coloro, anche se già tesserati per la FIP, che abbiano preso parte ai percorsi di formazione organizzati a tal fine annualmente dalla FIP o da Enti diversi da FIP, accreditati o non accreditati dalla FIP.

2.2 Al momento della iscrizione deve essere prodotta adeguata documentazione che attesti la partecipazione ad un idoneo percorso di formazione. A tal fine ogni anno la FIP stabilisce, e rende noto, quali siano i requisiti minimi richiesti perché il percorso di formazione possa essere ritenuto idoneo alla iscrizione nell'Elenco.

2.3 Le domande di iscrizione vanno indirizzate alla Commissione Direttori Tecnico-Sportivi della FIP istituita ai sensi dell'art..... La domanda è formulata mediante invio di un modulo di iscrizione, debitamente sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta, secondo lo schema pubblicato sul sito federale.

2.4 Possono iscriversi nell'Elenco, anche se non hanno conseguito la formazione di cui al comma 2.2., tutti coloro che alla data di iscrizione dimostrino di:

2.4.1. avere svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le attività di cui all'art.1 per società affiliate alla FIP o per società affiliate a federazioni straniere associate alla FIBA.

2.4.2. avere svolto l'attività di cui all'art.1 per le squadre nazionali di basket di ogni ordine e

grado, maschili e femminili, della FIP o di Federazioni straniere associate alla FIBA.

2.5. La cancellazione dall'Elenco avviene a richiesta dell'interessato che può formularla in qualunque momento.

2.6. E' cancellato d'ufficio chi decorsi 5 anni dalla iscrizione non abbia conseguito, anche in conseguenza di sanzioni disciplinari, alcun tesseramento con la qualifica di Direttore Tecnico-Sportivo, per una società affiliata alla FIP, o non abbia conseguito uno degli incarichi di cui al comma 2.4.2.

2.7. Dopo la cancellazione, sia essa volontaria o per inattività, è possibile chiedere di essere nuovamente iscritti all'Elenco, secondo le condizioni previste ai commi 2.4.1. e 2.4.2.

2.8. Le contestazioni in merito alla iscrizione, alla mancata iscrizione o alla cancellazione sono rimesse alla Commissione Direttori Tecnico-Sportivi della FIP.

3. Tesseramento- Incompatibilità

3.1. Il tesseramento federale dei Direttori Tecnico-Sportivi per le società affiliate alla FIP è disciplinato dal Regolamento Esecutivo Tesseramento, nel quale possono altresì essere previsti ulteriori casi di incompatibilità oltre a quelli di cui ai successivi commi 3.2, 3.3, e 3.5 del presente articolo.

3.2. Il tesseramento federale con la qualifica di Direttore Tecnico-Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con il tesseramento federale ad altro titolo e/o con altra qualifica.

3.3. Il tesseramento quale Direttore Tecnico-Sportivo per una società sportiva affiliata alla FIP è incompatibile con la carica di sindaco e di revisore contabile nella medesima società o in altra società sportiva affiliata alla FIP.

3.4. La sola iscrizione nell'Elenco non è incompatibile con il tesseramento federale con qualifica differente da quella di Direttore Tecnico-Sportivo.

3.5. Il tesseramento con la qualifica di Direttore Tecnico-Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con l'esercizio dell'attività di Agente Sportivo.

3.6. Il Regolamento Esecutivo disciplina le conseguenze dell'accertata incompatibilità.

4. Commissione Direttori Tecnico-Sportivi

4.1. La Commissione Direttori Tecnico-Sportivi della FIP, d'ora in avanti "Commissione", di cui all'art.....

a) riceve le domande di iscrizione corredate dalla relativa documentazione

b) verifica che il richiedente abbia i requisiti di cui all'art.2 per potersi iscrivere all'Elenco;

c) aggiorna annualmente l'elenco provvedendo alla cancellazione degli iscritti ai sensi dell'art. 2 commi 2.6 e 2.7;

d) decide in merito alle contestazioni sulla iscrizione o cancellazione

DELIBERA N.195/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- considerata la propria delibera n.370/2018 assunta nella riunione dell'11 maggio 2018, con la quale è stata approvata la modalità di distribuzione dei contributi per le Società partecipanti ai Campionati di Serie A, Serie A2 e Serie B maschile a.s. 2018/2019 istituendo il progetto "Ranking", un progetto di premialità volto a riconoscere a 12 Società maschili tra Serie A (le migliori 6), Serie A2 (le migliori 4) e Serie B (le migliori 2), un premio per lo svolgimento dell'attività giovanile e lo sviluppo dei giovani atleti;
- considerata inoltre la propria delibera n.353/2019, assunta in occasione della riunione del 22 marzo 2019, con la quale è stato integrato il punto 10.2 della normativa del "Ranking" delle Disposizioni Organizzative Annuali Professionistiche a.s.2018/2019;
- vista altresì la propria delibera n.437/2019, assunta in occasione della riunione del 14 giugno 2019, con la quale è stato stabilito che la normativa della Premialità a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A, tra cui il così detto "*ranking*", relativa alla stagione sportiva 2019/2020 sia mantenuta identica a quella in vigore per la stagione sportiva 2018/2019;
- vista la nota inviata in data 21 ottobre 2019 dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede, d'intesa con la Lega Basket Serie A, di modificare alcune voci contenute nella "lista A" e "lista B" del "*ranking*", relativo alla stagione sportiva 2019/2020;
- sentita la relazione del Rappresentante delle Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettanti in cui espone le modifiche sopra menzionate;
- preso atto del parere favorevole del Rappresentante della Società partecipanti la Campionato di Serie A;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di integrare il testo del punto 11.2 relativo alla Formazione del Ranking – Capitolo VI Premialità e Ranking delle Disposizioni Organizzative Annuali Professionisti a.s. 2019/2020 come di seguito riportato:
- di approvare il testo del punto 9.1.1 relativo alla Formazione del Ranking quale integrazione al Capitolo IX Premialità dei Campionati Maschili delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2019/2020 come di seguito riportato:

La Formazione del Ranking

- 1 Il ranking, per la stagione 2019-2020, viene costituito valutando le voci della **lista A** delle stagioni 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 a cui aggiungere le valutazioni delle voci della **lista B** riferite alla stagione 2019-2020.
- 2 Successivamente il ranking verrà annualmente aggiornato prendendo la stagione in corso per quanto riguarda la Lista B sommata alle tre stagioni precedenti relative alla Lista A.
- 3 Il primo pagamento delle premialità avverrà a settembre 2020, salvo buon esito del processo di riaffiliazione entro 30/09/2020.
- 4 Salvo buon esito del processo di riaffiliazione entro 30/09/2020. Anche chi retrocede avrà diritto al premio relativo all'attività giovanile. Le Società rinunciarie o escluse in corso di campionato saranno automaticamente estromesse dalla classifica. Le Società rinunciarie o escluse entro la data di cui al punto 2 parteciperanno alla classifica salvo buon esito del processo di riaffiliazione.

5 La lista A per le valutazioni di cui al punto 1 è la seguente:

LISTA A	
Evento	Punteggio
1 - Finali nazionali giovanili ^[1]	8 punti per partecipazione ad ogni finale
2 - Vittoria titolo italiano ^[1]	10 punti per ogni titolo
3 - Gironi Interregionali Under 18 ^{[1][4]}	6 punti per i primi 6 posti
3 bis - Gironi Interregionali Under 16 ^{[1][4]}	5 punti
4 - Fasi interzonalì concentramenti Under 15 ^{[1][4]}	4 punti
5- Atleti partecipanti alle fasi finali degli europei o dei mondiali giovanili ^[2]	6 punti ad atleta convocato ^[3]
^[1] I premi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili nello stesso campionato.	
^[2] Entrano in questa classifica solo i 12 atleti che hanno partecipato alla fase finale.	
^[3] La Società che usufruisce del punteggio è quella per il quale l'atleta è tesserato, all'epoca dell'evento considerato, a titolo definitivo, pertanto non in prestito o Doppio.	
^[4] Per Gironi Interregionali si intendono i Concentramenti Interregionali e le Qualificazioni Interregionali , per Fasi Interzonalì si intendono gli Spareggi ed i Pre-Spareggi .	

6 La lista B per le valutazioni di cui al punto 1 è la seguente:

LISTA B	
Evento	Punteggio
1 - Foresteria (almeno 4 atleti residenti fuori provincia).	6 punti
2 - Responsabile settore giovanile ^[1]	6 punti
3 - Preparatore atletico settore giovanile ^[1]	6 punti
4 - Fisioterapista settore giovanile ^[1]	2 punti
5 – Tesseramento da 0 fino a 100 atleti giovanili ^[3]	3 punti
6 – Tesseramento da 101 fino a 150 atleti giovanili ^[3]	4 punti
7 - Tesseramento da 151 atleti giovanili ^[3] in poi.	6 punti
8 - Partecipazione campionato femminile di qualsiasi categoria Senior o giovanile, ad eccezione del campionato Open. ^[2]	1 punto
9 - Impiego di atleti Under 23 eleggibili per la Nazionale con la media complessiva di: 10 minuti in 20 gare di campionato ^[4]	Serie A = 30 punti Serie A2 = 15 punti Serie B = 8 punti
10 - Impiego di atleti Under 23 eleggibili per la Nazionale con la media complessiva di: 20 minuti in 20 gare di campionato ^[4]	Serie A = 60 punti Serie A2 = 30 punti Serie B = 20 punti
^[1] Per questa figura è necessaria la sottoscrizione di specifico accordo economico o lettera di incarico ed almeno 25 iscrizioni a referto in campionati giovanili.	
^[2] La partecipazione deve essere effettuata con atlete tesserate a titolo definitivo.	
^[3] Per il computo degli atleti giovanili tesserati saranno presi in considerazione i soli atleti maschi tesserati a titolo definitivo al 30 giugno della stagione sportiva di riferimento per la Società, rientrano nel conteggio anche gli atleti prestati ad altra Società.	
^[4] Le gare sono scelte prendendo in considerazione le 20 gare con maggior minutaggio.	

7 Il conteggio dell'impiego degli atleti Under 23 si riferisce ad atleti tesserati a qualsiasi titolo, anche in prestito o doppio utilizzo. Gli atleti considerati sono quelli nati nel 1997 e seguenti.

8 Le Società satelliti concorrono al punteggio con gli stessi criteri individuati per le Società madri. Nel caso di rapporto di satellitismo tra due Società nazionali, i punti della Società satellite si sommano a quelli della Società madre che sarà l'unica Società a concorrere nella classifica del ranking.

9 La Premialità del Ranking

La somma destinata è individuata annualmente. Inizialmente si propone l'utilizzo delle seguenti voci:

LNP		LBA	
Da incentivazioni per convocazioni SSN	€ 85.000	Premi settori giovanili	€ 210.000
Da minutaggio utilizzo under 21 serie A2	€ 65.000	Convocazioni SSN	€ 150.000
Sanzioni per mancato utilizzo U21 serie A2	€ 250.000 (cifra presunta)	Luxurytax	€ 320.000 (cifra presunta)

Si ipotizzano le seguenti modalità di assegnazione - **CLASSIFICA PARZIALE**:

1. 6 migliori settori giovanili di Serie A
2. 4 migliori settori giovanili di Serie A2
3. 2 migliori settori giovanili di Serie B

Si stabilisce una classifica comune dal primo al dodicesimo posto come da tabella:

Tabella assegnazione premi/incentivi CLASSIFICA FINALE

1	13%
2	12%
3	11%
4	10%
5	9%
6	8%
7	7%
8	7%
9	6%
10	6%
11	6%
12	5%

In caso di parità tra due o più Società in classifica finale, si procede con la somma dei premi delle Società in ex equo e successiva suddivisione. Ad esempio Società A e B ex equo al 2° posto; si somma il premio del 2° e 3° posto che verrà distribuito ad A e B al 50%. La Società classificatasi immediatamente dopo riceverà il premio del 4° posto.

DELIBERA N.196/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proposte avanzate dai Responsabili del Settore Giovanile Maschile e del Settore Giovanile Femminile in merito alla definizione delle date e delle formule di svolgimento dei Campionati Under 18, Under 16, Under 15 maschili di Eccellenza e Under 14 maschile e dei Campionati Under 18, Under 16 e Under 14 femminili per l'anno sportivo 2019/2020;
- visto il punto 35.2.7 delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 2019/20, il quale prevede che: "Ogni Campionato deve prevedere una Finale Regionale";
- considerato che il Campionato Under 20 femminile non prevede finale nazionale per la stagione 2019/20;
- considerato che i Responsabili del Settore Giovanile Maschile e del Settore Giovanile Femminile hanno comunicato ai Presidenti regionali, in occasione della Consulta regionale svoltasi a Bari il 21 settembre 2019, le date e le formule di svolgimento dei Campionati Giovanili;
- acquisito il parere positivo della Consulta dei Presidenti regionali circa le date e le formule di cui sopra perché ritenute compatibili con le attività dei Campionati Giovanili svolte in regione;
- acquisite per le vie brevi le valutazioni tecniche da parte dei Responsabili Tecnici dell'attività Giovanile maschile e femminile;
- considerate le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le date e le formule di svolgimento dei Campionati Under 18, Under 16, Under 15 maschili di Eccellenza e Under 14 maschile e dei Campionati Under 18, Under 16 e Under 14 femminili come di seguito illustrate:

Campionati Giovanili Femminili:

Under 20 Femminile: Campionato regionale - inizio entro il 31 ottobre 2019 - non è prevista la finale nazionale;

Under 18 Femminile: Inizio fase regionale entro il 31/10/2019 – **Termine entro 23 marzo 2020**

- Seconda fase interregionale accedono 48 squadre – 12 concentramenti – periodo di svolgimento 6, 7 e 8 aprile 2020;
- Terza fase interregionale 8 gironi composti da tre squadre con formula di andata e ritorno. Dal 20 aprile al 18 maggio 2020;
- Finale Nazionale a 8 squadre dal 2 al 7 giugno 2020.

Under 16 Femminile: inizio fase regionale entro il 31/10/2019 - **Termine entro il 26 aprile 2020;**

- Spareggi 10 maggio 2020
- Concentramenti 22, 23 e 24 maggio 2020
- Finale Nazionale a 16 squadre dal 13 al 20 giugno 2020

Under 14 Femminile: inizio entro il 31 ottobre 2019 - **Termine entro il 7 giugno 2020.**

- Finale Nazionale a 16 squadre dal 21 al 27 giugno 2020

Campionati Giovanili Maschili Eccellenza:

Under 18 Maschile

- Termine prima fase 4 maggio 2020
- Concentramenti 18, 19 e 20 maggio 2020
- Finale nazionale 2 - 7 giugno 2020

Under 16 Maschile

- Termine Fase Regionale 1° marzo 2020
- 2° Fase Interregionale dal 15 marzo al 17 maggio 2020
- spareggi 24 maggio 2020
- Finale Nazionale 15 - 21 giugno 2020

Under 15 Maschile

- Termine Fase Regionale 26 aprile 2020
- spareggi 1° maggio 2020
- concentramenti dal 8 al 10 maggio 2020
- Finale Nazionale dal 27 maggio al 2 giugno 2020

Under 14 Maschile

- Termine Fase Regionale 2 giugno 2020
- Conference 6/7 giugno 2020
- Finale Nazionale dal 22 al 28 giugno 2020

DELIBERA N.197/2019

Il Consiglio federale,

visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.3 assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania in data 19/09/2019 con la quale sono state proposte le nomine della Commissione Regionale Minibasket e dei Delegati Provinciali Minibasket;

visto il Regolamento del Settore Giovanile Minibasket Scuola art. 2 Composizione Settore Minibasket, punto n. 2 Organi direttivi del Settore Minibasket e del Settore Scuola;

considerato che i nominativi proposti sono idonei a ricoprire l'incarico di cui sopra;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare componenti delle Commissioni Regionale e Provinciale Minibasket Campania, come di seguito indicato:

Commissione Minibasket Regionale

Responsabile: Giamberini Enrico

Componenti: Casolaro Francesco e Pastore Mariacristina

Delegati Provinciali Minibasket

Responsabile Provincia di Napoli: Betteghella Ruggero

Delegato Provincia di Avellino: Buglione Donatella

Delegato Provincia Benevento: Mirra Marco Oreste Luca

Delegato Provincia Caserta: Pavone Giorgia

DELIBERA N.198/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la specifica nelle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 2019/20 per i Campionati Giovanili Eccellenza indicata al punto 30.2.10 *"Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato Eccellenza non può più partecipare, con la stessa Società, al Campionato Gold/Silver o Elite/Regionale della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra Società"*;
- vista la possibilità per i Comitati Regionali di organizzare i Campionati Under 18, 16 e 15 maschili con le Categorie Gold e Silver;
- ritenuto opportuno disciplinare l'impiego degli atleti nei Campionati Gold e Silver con la stessa Società;
- ritenuto opportuno integrare le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 2019/20 con la specifica *"Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato Gold non può più partecipare, con la stessa Società, al Campionato Silver della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra Società"*;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare l'integrazione del punto 30.2.10 a) delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 2019/20 con il seguente testo *"Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato Gold non può più partecipare, con la stessa Società, al Campionato Silver della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra Società"*.

DELIBERA N.199/2019

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la disposizione contenuta nelle Norme Organizzative e Disposizioni Organizzative del Minibasket approvate dal Consiglio Federale del 16/07/2019, in cui si stabilisce che:
*"Dalla stagione 2019/2020 coloro i quali conseguiranno la qualifica di Istruttore Regionale Minibasket, successivamente la data del 01/07/2019, potranno essere tesserati gare esclusivamente per i Trofei Minibasket.
Per poter essere tesserati gare nei Campionati U13M e U13F, gli Istruttori sopra descritti, dovranno entrare in possesso della qualifica di Istruttori Nazionali.
Potranno essere tesserati gare nei Campionati U13M e U13F tutti gli Istruttori Regionali che hanno conseguito la qualifica entro il 30/06/2019"*;
- preso atto che lo Staff Tecnico Nazionale intende valorizzare le competenze degli Istruttori Minibasket Regionali e degli Istruttori Minibasket Nazionali con percorsi formativi adeguati alle differenti qualifiche;
- valutato che i percorsi didattici che qualificano gli Istruttori Nazionali, presentano moduli specifici riguardanti anche l'allenamento di atleti di categoria giovanile limitatamente alla categoria U13M e U13F;

- ritenuto che la citata disposizione ha l'obiettivo di migliorare i processi di integrazione tra l'attività Minibasket e la Pallacanestro Giovanile;
- tenuto conto che alla data del 01/07/2019 alcuni Istruttori avevano già precedentemente intrapreso il percorso didattico per l'ottenimento della qualifica di Istruttore Minibasket Regionale;
- vista la proposta del Responsabile del Settore di disciplinare il regime transitorio riferito ai soggetti di cui al punto, integrando parzialmente quanto stabilito dalla disposizione contenuta nelle Norme Organizzative e Disposizioni Organizzative del Minibasket approvate dal Consiglio Federale del 16/07/2019;

DELIBERA

Di modificare la disposizione contenuta Norme Organizzative e Disposizioni Organizzative del Minibasket approvate dal Consiglio Federale del 16/07/2019 come segue:

"Dalla stagione 2019/2020 coloro i quali conseguiranno la qualifica di Istruttore Regionale Minibasket, successivamente la data del 01/07/2019, potranno essere tesserati gare esclusivamente per i Trofei Minibasket.

Per poter essere tesserati gare nei Campionati U13M e U13F, gli Istruttori sopra descritti, dovranno entrare in possesso della qualifica di Istruttori Nazionali.

Potranno essere tesserati gare nei Campionati U13M e U13F tutti gli Istruttori Regionali che hanno conseguito la qualifica entro il 30/06/2019 e coloro i quali, iscritti al primo anno di Corso Istruttori Minibasket nella stagione 2018/2019, acquisiscano la qualifica di Istruttore Regionale Minibasket nella stagione sportiva 2019/2020";

DELIBERA N.200/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il punto 30.1.1 "limiti di età Campionati" delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 in cui si definiscono i limiti di età di partecipazione per i singoli Campionati di categoria giovanile ed in cui è specificato che possono partecipare al Campionato Under 16 Eccellenza tutti gli atleti nati nel 2004 e ammessi i nati nel 2005;
- vista l'istanza pervenuta dalla Società Oxygen Basket Bassano codice FIP 054489 con la quale ha richiesto, in deroga alle vigenti normative, di poter far partecipare, al Campionato Giovanile Under 16 Eccellenza Maschile l'atleta Leonardo Valesin nato nel 2006;
- vista la relazione tecnica redatta dal Responsabile Tecnico Territoriale prof. Alberto Zanatta che ritiene opportuno consentire all'atleta in questione, pur nato nel 2006 e pertanto fuori età, la possibilità di partecipare al Campionato Under 16 Eccellenza;
- acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Giovanile Maschile;
- considerato di dover comunque sottolineare che l'atleta può partecipare ad un massimo di tre gare a settimana come specificato nelle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 al punto 30.2.1;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali e sociali di promozione della pallacanestro;

DELIBERA

di autorizzare, per la stagione sportiva 2019/20, l'atleta Leonardo Valesin nato nel 2006, a partecipare al Campionato Under 16 Eccellenza maschile per la Società Oxygen Basket Bassano codice FIP 054489, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 al punto 30.2.1.

DELIBERA N.201/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il punto 30.1.1 "limiti di età Campionati" delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 in cui si definiscono i limiti di età di partecipazione per i singoli Campionati di categoria giovanile ed in cui è specificato che possono partecipare al Campionato Under 13 tutti gli atleti nati nel 2007 e 2008;
- vista l'istanza pervenuta dalla Società Basket Gussago (codice FIP 054239) con la quale ha richiesto di poter far partecipare l'atleta Lorenzo Quarena nato nel 2006 al Campionato Under 13 maschile organizzato dal Comitato Regionale Lombardia;
- vista la documentazione Medica inviata dalla Società Basket Gussago (codice FIP 054239);
- acquisiti i pareri favorevoli all'accoglimento dell'istanza del Presidente per l'attività Giovanile maschile, del Presidente del Comitato Regionale Lombardia e del Medico Federale;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali e sociali di promozione della pallacanestro;

DELIBERA

di autorizzare per la sola stagione sportiva 2019/2020, l'atleta Lorenzo Quarena nato nel 2006 a partecipare al Campionato Under 13 maschile organizzato dal Comitato Regionale Lombardia, per la Società Basket Gussago codice FIP 054239.

DELIBERA N.202/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il punto 30.1.1 "limiti di età Campionati" delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 in cui si definiscono i limiti di età di partecipazione per i singoli Campionati di categoria giovanile ed in cui è specificato che possono partecipare al Campionato Under 15 tutti gli atleti nati nel 2005, 2006 e 2007 e al Campionato Under 14 tutti gli atleti nati nel 2006 e 2007;
- vista l'istanza pervenuta dalla Società Pallacanestro Palosco codice FIP 050774 con la quale ha richiesto di poter far partecipare gli atleti Massimo Zappone nato il 6/12/2004 e Andrea Monetta nato 2/11/2005 rispettivamente ai Campionati Under 15 e Under 14 maschile organizzati dal Comitato Regionale Lombardia;
- vista la documentazione Medica inviata dalla Società Pall. Palosco codice FIP 050774;
- acquisiti i pareri favorevoli all'accoglimento dell'istanza del Responsabile per l'attività Giovanile maschile, del Presidente del Comitato Regionale Lombardia e del Medico federale;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali e sociali di promozione della pallacanestro;

DELIBERA

di autorizzare per la sola stagione sportiva 2019/2020, gli atleti Massimo Zappone nato il 6/12/2004 e Andrea Monetta nato 2/11/2005 a partecipare rispettivamente ai Campionato Under 15 e Under 14 maschile organizzati dal Comitato regionale Lombardia, per la Società Pallacanestro Palosco codice FIP 050774.

DELIBERA N.203/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza pervenuta dalla Società Willi Basket Rieti (codice FIP 052780) con la quale ha richiesto, in deroga alle vigenti normative, di poter far partecipare, al Campionato Senior di C femminile le atlete Capasso Lavinia e Capasso Virginia nate nel 2006;
- visto il punto 35.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 il quale prevede che le atlete nate negli anni 2006 e 2007 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali;
- vista la relazione tecnica redatta dal Responsabile Tecnico federale Giovanni Lucchesi che esprime parere positivo circa l'impegno delle atlete Capasso Lavinia e Capasso Virginia nel Campionato di Serie C femminile;
- acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Giovanile Femminile e del Presidente del Settore Agonistico;
- considerato di dover comunque sottolineare che le atlete possono partecipare ad un massimo di tre gare a settimana come specificato nelle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 al punto 35.2.1;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare, per la stagione sportiva 2019/20, le atlete Capasso Lavinia e Capasso Virginia nate nel 2006, a partecipare al Campionato Senior di C femminile per la Società Willi Basket Rieti (codice FIP 052780), nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 al punto 35.2.1.

DELIBERA N.204/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 432/A, assunta in occasione della riunione del 6 ottobre 2017 con la quale è stato approvato l'accordo tra Verde Sport e la FIP per la realizzazione delle edizioni del Campionato 3x3 categoria Under 13 e Under 14 maschile e femminile, denominato "Join The Game", per gli anni sportivi 2017/2018 e 2018/2019;

- preso atto che, a seguito della naturale scadenza dell'accordo la FIP, raccolto il parere del Rappresentante della Consulta, si è deciso di organizzare il solo Campionato 3x3 Under 14 femminile e maschile secondo le regole tecniche previste dalla FIBA;
- ritenuto che l'organizzazione di tale Campionato è coerente con il forte impulso e i conseguenti investimenti promossi dalla Federazione per il "3x3";
- considerato l'incontro avvenuto tra l'Amministratore Delegato di Verde Sport, il Segretario Generale, il consigliere Marchiori e la rappresentante della consulta Gonnella in cui è stata manifestata dalle parti la volontà di proseguire la collaborazione tra Verde Sport e la FIP per organizzare e gestire il Campionato 3x3 giovanile a condizione che l'edizione 2019/2020 del Join the Game sia organizzata limitatamente alla categoria Under 14, maschile e femminile,; le finali dovranno svolgersi in data unica e siano realizzate 5.000 magliette, destinate ai partecipanti alla competizione, con il contributo economico della Federazione.
- ritenuto opportuno conferire mandato alla Segreteria Generale affinché addivenga ad un nuovo accordo con Verde Sport per l'organizzazione e la gestione del Campionato 3x3 Under 14 maschile e femminile a.s.2019/2020;

DELIBERA

di conferire mandato alla Segreteria Generale affinché addivenga ad un nuovo accordo con Verde Sport per l'organizzazione e la gestione del Campionato 3x3 Under 14 maschile e femminile a.s.2019/2020 secondo i punti individuati in premessa.

DELIBERA N.205/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 1 comma 5 dello Statuto federale, che stabilisce che la FIP è riconosciuta dal CONI e dalla FIBA quale unica rappresentante per lo sport della Pallacanestro in tutte le sue forme agonistiche o amatoriali;
- visto l'art. 106 del Regolamento Organico, in cui viene stabilito che il Settore 3x3 è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare la pratica del 3x3 in Italia, come previsto dall'art. 1 comma 5 dello Statuto federale sopra richiamato;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare";
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2019/2020 inerenti l'organizzazione dei Campionati 3x3 giovanili;
- esaminata la proposta presentata dal Settore 3x3, allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2019/2020, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole del Rappresentante della Consulta dei Comitati Regionali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 3x3 per l'anno sportivo 2019/2020, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.206/2019

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

considerato che le nomine dei Componenti degli Uffici tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati Regionali sono scadute alla data del 30 giugno 2019;

ravvisata la necessità di nominare i nuovi Componenti;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali dei Comitati Regionali Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Sardegna per la composizione degli Uffici Tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2019-2020;

vista la propria delibera n. 149/2019 assunta in data 21 settembre 2019, con la quale è stata nominato l'Ufficio Gare e Designazioni del Comitato Regionale Toscana per l'anno sportivo 2019/2020;

riscontrato l'errore nel riportare i nominativi l'Ufficio Gare e Designazioni del Comitato Regionale Toscana per l'anno sportivo 2019/2020;

riscontrata la disponibilità degli stessi da parte del Comitato Regionale;

ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati Regionali Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Sardegna per l'anno sportivo 2019-2020 (scadenza 30 giugno 2020) e di rettificare l'Ufficio Tecnico del Comitato Regionale Toscana come di seguito:

> COMITATO REGIONALE CAMPANIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Vincenzo Vastarella

Componenti: Severino Cavallaro

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Carmine Marano

Componenti: Ugo Cacciatore – Arturo Mazzei

> COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Paolo Biasatto

Componenti: Roberto Battistella – Simone Cumbat – Massimo Piubello – Cristina Sissot – Paola Marini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Antonio De Tata

Componenti: Andrea Altarui – Giuseppe Cotugno – Leonardo Pais – Matteo Palena
– Roberto Ros – Francesca Stebez – Luca Lunardelli – Eric Petronio –
Elena Zuliani – Daniela Biasutti – Silvia Zucchet – Elisa Metus

➤ **COMITATO REGIONALE LIGURIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Angela Maria Tassinari

Componenti: Francesca Alvisi – Alessandro Giacobbe – Federica Repetto –
Alessandro Tonghini – Lelli Guenda

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paola Gatti

Componenti: Arturo Tonghini – William Provenzano

➤ **COMITATO REGIONALE SARDEGNA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Corrado Caroselli

Componenti: Claudio Zucca – Ugo Serra

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alberto Pacini

Componenti: Marco Laconi – Riccardo Mulas – Vacca Maria Daniela

➤ **COMITATO REGIONALE TOSCANA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Maurizio Fabbri

Componenti: Antonino Bolignari – Paolo Carlesi – Silvia Magistro – Monica Monti – Alfio Nelli –
Lorenzo Volpi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alessandro Costa

Componenti: Fabrizio Conti – Marco Bezzi – Giacomo Russo – Barbara Pieri

DELIBERA N.207/2019

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

considerato che le nomine dei Componenti degli Uffici tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) sono scadute alla data del 30 giugno 2019;

ravvisata la necessità di nominare i nuovi Componenti;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali Emilia Romagna e Sardegna per la composizione degli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2019-2020;

riscontrata la disponibilità degli stessi da parte del Comitato Regionale;

ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali Emilia Romagna e Sardegna meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati provinciali per l'anno sportivo 2019-2020 (scadenza 30 giugno 2020) come di seguito:

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI REGGIO EMILIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Andrea Cantarelli
Componenti: Giovanni Alessandro Bonincontro - Simone Rivasi – Andrea Vacondio - Matteo Del Rio

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alessandro Guidi
Componente: Alberto Simonazzi

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI SASSARI**

UFFICIO GARE

Responsabile: Andrea Dettori

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Marco Mameli

DELIBERA N.208/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 354/2018, assunta in data 6 aprile 2018, con la quale è stato autorizzato il Settore Organizzazione Territoriale ad attuare il "Progetto di Formazione Permanente";
- vista la propria delibera n. 99/2018, assunta in data 13 luglio 2018, con la quale è stato approvato il Regolamento attuativo del "Progetto di Formazione Permanente" per Dirigenti di Società;
- vista la propria delibera n.4A/2019, assunta in data 25 gennaio 2019, con la quale è stato dato incarico alla Segreteria Generale di definire, anche attraverso la consulenza dell'Avv. Montone, criteri e modalità da adottare per l'attribuzione delle borse di studio agli atleti/studenti più meritevoli nell'ambito di ciascun Comitato Regionale;
- vista la propria delibera n. 151/2019, assunta in data 21 settembre 2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento e la disciplina di Premi di Studio per atleti/studenti tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP);
- considerata la proposta della Consulta dei Presidenti riunitasi a Bologna in data 13 e 14 settembre 2018 di investire i proventi derivanti dalle iscrizioni al "Progetto di Formazione Permanente" direttamente a favore di iniziative per il territorio;
- considerata la proposta del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale di definire il Bando per l'assegnazione di Premi di Studio per atleti/studenti tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro;
- ritenuta la proposta della Consulta dei Presidenti Regionale e del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il Bando, parte integrante della presente delibera, per l'assegnazione di Premi di Studio per Atleti/Studenti tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro e autorizzare il Settore Organizzazione Territoriale di pubblicare il documento sul Sito Federale.



BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI

PREMI DI STUDIO

*PER ATLETI STUDENTI TESSERATI PER LA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO*

(FIP)

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 4 – Valutazione dei candidati e graduatoria di idoneità

Art. 5 – Vincitori/trici e modalità di erogazione del premio

Art. 6 – Informativa sul trattamento fiscale

Art. 7 – Trattamento dati personali e GDPR

Il presente Bando, emanato a seguito della pubblicazione del regolamento dei premi di studio e della Delibera del Consiglio federale n. 4/A del 25 gennaio 2019, disciplina le finalità e le modalità di erogazione dei premi di studio conferiti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma alla Via Vitorchiano n. 113, Part. IVA 01382041000, ad atleti/studenti tesserati per la Federazione ed appartenenti alle società e associazioni sportive affiliate alla Federazione Stessa.

Art. 1 – FINALITA’

La finalità del presente bando è la regolamentazione dei premi di studio messi a disposizione dalla Federazione Italiana Pallacanestro agli studenti di scuola media superiore di 2° grado, tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro e facenti parte di società sportive dilettantistiche.

I premi di studio sono riferiti a somme di denaro allo scopo di riconoscere agli atleti/studenti più meritevoli sia in campo sportivo che scolastico una premialità, e volti a promuovere e sensibilizzare le migliori pratiche sportive ed il connubio con una adeguata preparazione scolastica.

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all’assegnazione dei premi di studio gli atleti/studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscritti a Scuola media superiore di 2° grado per l’anno 2018/2019;
- b. Tesserato come atleta per la Federazione Italiana Pallacanestro;
- c. In regola con il tesseramento per l’anno sportivo 2019/2020;
- d. Iscritto a referto nell’anno sportivo 2018/2019 ad almeno 10 partite tra i campionati U14 – U15 – U16 – U18.

Il numero massimo di destinatari a cui verranno conferiti i premi di studio sono 50 ripartiti secondo quanto previsto dalla Commissione esaminatrice.

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione per l’assegnazione dei premi di studio (**All.1**) dovrà essere presentata via email all’indirizzo spp@fip.it tramite la email “*spes*” della società appartenente e/o email del candidato/genitore o esercente la tutela, entro e non oltre il 20 dicembre 2019. Non potranno essere accettate domande incomplete, pervenute da indirizzi mail non istituzionali e presentate oltre tale data.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:

- fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido;
- copia della pagella scolastica anno 2018/2019 della scuola superiore di 2° grado (la commissione esaminatrice si riserva il diritto di effettuare i dovuti controlli tramite gli istituti che hanno rilasciato le pagelle).

ART. 4 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E GRADUATORIA DI IDONEITA'

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta dai membri del direttivo del Settore Organizzazione Territoriale (SOT) della Federazione Italiana Pallacanestro (*Marco Tajana, Marcello Crosara, Massimiliano Serrao, Alberto Bennati, Giuseppe Olive*), dal Consigliere Federale e responsabile del Settore Giovanile *Marco Petrini*, e dal Funzionario della Federazione Italiana Pallacanestro *Antonia Calcioli*.

I Criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione Esaminatrice al fine di selezionare i candidati più meritevoli saranno:

1. Rendimento Scolastico;
2. Merito Sportivo;
3. Comportamento in gara;
4. Numero di partite giocate;
5. Et ;
6. Sorteggio.

Per Merito Sportivo si intende partecipazione ai campionati Eccellenza/Regionale e la convocazione dal settore Squadre Nazionali Giovanili, e per Comportamento in gara si intende che l'atleta non abbia preso provvedimenti disciplinari nel corso del campionato di riferimento. I premi non possono essere vinti dallo stesso candidato per due annate consecutive.

I punteggi per ogni singolo criterio sono i seguenti:

1. Rendimento Scolastico: con la media del "9" si avranno 20 punti, con la media dell'"8" si avranno 15 punti, con la media del "7" si avranno 10 punti, con la media del "6" si avranno 5 punti;
2. Merito Sportivo: se si   partecipato a Campionati Eccellenza si avranno 10 punti se si   partecipato a Campionati Regionali si avranno 5 punti e se si   stati convocati dal settore Squadre Nazionali Giovanili si avranno 5 punti;
3. Comportamento in gara: se non si sono avuti provvedimenti disciplinari (verificati con gli organi di giustizia federali tramite casellario) verranno assegnati 5 punti;
4. Numero di partite giocate: con "10" gare giocate si avranno 5 punti, con numero di gare giocate superiori a "10" e fino a "15" comprese si avranno 10 punti, con numero di gare giocate superiori a "15" e fino a "20" comprese si avranno 15 punti, oltre le "20" partite giocate si avranno 20 punti.
5. Et : in caso di uguale punteggio tra pi  atleti/studenti a chi ha un'et  maggiore verranno assegnati 5 punti, ci  in quanto l'atleta/studente pi  giovane avr  maggiori occasioni di partecipare all'assegnazione dei premi di studio negli anni successivi.
6. Sorteggio: il sorteggio sar  effettuato nel caso di ex equo tra pi  candidati.

Conclusa la selezione, la Commissione Esaminatrice definisce la graduatoria generale finale e con specifico provvedimento verr  approvato il verbale di selezione e le graduatorie degli idonei destinatari dei premi di studio. Il nome dei vincitori/trici saranno resi pubblici sul sito web della Federazione Italiana Pallacanestro e comunicato alle societ .

Il giudizio della Commissione Esaminatrice   insindacabile.

ART. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO

Sono stati individuati per l'anno 2018/2019 50 premi dal valore unitario di 1.000€ che saranno suddivisi in 19 premi per ogni Comitato Regionale e 31 assegnati in base al numero di tesserati registrati per ogni Comitato Regionale (**AII.2**). Tale criterio di suddivisione dei premi è stato scelto per garantire una equa suddivisione in base all'incidenza degli atleti/studenti tesserati dislocati sul territorio. I premi verranno consegnati in un'unica cerimonia il giorno 15 febbraio 2020 presso la sala d'onore del CONI.

ART. 6 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE

Il premio, determinato nella misura di cui all'articolo 5, rientrando nelle previsioni dell'art. 67, comma 1, lettera m, del TUIR, verrà assoggettato alla disciplina dell'art. 69 comma 2, dello stesso TUIR. Poiché l'attuale versione dell'art. 69 esime dall'imposizione i primi 10.000,00 euro di reddito, i vincitori/trici saranno tenuti, prima del percepimento del premio, a rilasciare apposita certificazione attestante l'eventuale superamento della suddetta soglia di esenzione. In assenza della anzidetta autocertificazione non sarà possibile erogare il premio assegnato.

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E GDPR

Il trattamento dei dati del presente bando di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 denominato GDPR. Tutti i dati richiesti sono destinati alle operazioni finalizzate all'espletamento del procedimento rivolto all'assegnazione dei Premi di Studio. La resa dei dati richiesti è obbligatoria al fine della partecipazione all'assegnazione dei premi. In caso di mancata presentazione o resa incompleta, consegnerà l'esclusione dalla selezione stessa.

L'informativa completa al trattamento dei dati personali è disponibile sul sito federale (www.fip.it)

Il Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Pallacanestro, nella figura del suo legale rappresentante.

La Federazione Italiana Pallacanestro



PROGETTO DI
FORMAZIONE
PERMANENTE



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

**SCHEDA PARTECIPAZIONE A PREMI DI STUDIO 2018/2019
PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE PER DIRIGENTI DI
SOCIETA' SPORTIVE**
da restituire al SOT entro e non oltre il 20 dicembre 2019 – via e-mail: spp@fip.it

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____ genitore o esercente la
tutela dell'atleta/studente _____ nato/a a _____
il _____ codice fiscale _____ residente
a _____ Via _____ CAP _____
n. _____ tel. _____ e-mail _____
(telefono del Genitore/Esercente la tutela)

Campionato in cui ha partecipato nella stagione sportiva 2018/2019 _____
n. di partite disputate _____ con la Società _____
Codice Società _____ e ha frequentato la classe _____
presso l'Istituto _____ della Città _____
con una Media voto riportata in pagella per l'anno scolastico 2018/2019 di _____

Firma del genitore o dell'esercente la tutela

Allegati:

1. copia carta di identità;
2. copia pagella anno scolastico 2018/2019.

Note:

- a. **si prega di compilare in stampatello ed in modo leggibile la scheda in tutte le sue parti;**
- b. **inviare la scheda debitamente compilata al Settore Organizzazione Territoriale via e-mail spp@fip.it entro non oltre il 20 dicembre 2019;**
- c. **la scheda deve pervenire obbligatoriamente dalla casella "spes" della Società e/o dalla email del atleta/genitore o esercente la tutela a spp@fip.it**

N.B. per il trattamento dei dati personali e GDPR si rimanda all'art.7 del bando per l'assegnazione dei premi di studio, inoltre l'informativa completa è stata presa in visione e firmata all'atto del tesseramento ed è disponibile sul sito federale (www.fip.it).



PROGETTO DI
FORMAZIONE
PERMANENTE



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

**PREMI DI STUDIO PER
REGIONE**

CAMPIONATI GIOVANILI U/14 – U/15 – U/16 – U/18

STAGIONE 2018/2019

COMITATO	N. PREMI FISSI	N. PREMI VARIABILI	TOTALE PREMI DI STUDIO
ABRUZZO	1	0	1
BASILICATA	1	0	1
CALABRIA	1	0	1
CAMPANIA	1	2	3
EMILIA ROMAGNA	1	4	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	1	2
LAZIO	1	2	3
LIGURIA	1	0	1
LOMBARDIA	1	9	10
MARCHE	1	1	2
MOLISE	1	0	1
PIEMONTE/VALLE D'AOSTA	1	2	3
PUGLIA	1	2	3
SARDEGNA	1	0	1
SICILIA	1	1	2
TOSCANA	1	3	4
TRENTO/BOLZANO	1	0	1
UMBRIA	1	0	1
VEENTO	1	4	5
TOTALE PREMI DI STUDIO	19	31	50

DELIBERA N.209/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto l'articolo 118, lett. D) comma 16 del Regolamento Organico in cui si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato di Serie A2, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Com.Te.C. e la Lega competente, con modalità prestabilite, le liberatorie rilasciate dai giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto ed integrale pagamento degli emolumenti dovuti nei loro confronti e maturati nel trimestre di riferimento;
- visto l'articolo 122 del Regolamento Organico in cui è stabilito che alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti e deposito delle relative liberatorie di cui all'art. 118 lettera D comma 16, il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- considerato che la Società Eurobasket Roma Srl (cod. FIP 037085) ha contravvenuto a quanto previsto all'art.118 lett. D comma 16 del Regolamento Organico, in particolare avendo provveduto a depositare una parte delle liberatorie in data 13 settembre 2019, con quindi 5 giorni lavorativi di ritardo rispetto alla prevista scadenza, attestanti l'avvenuto pagamento delle competenze relative a maggio e giugno 2019, come accertato e segnalato dalla Commissione Tecnica di Controllo;
- considerata la segnalazione della Commissione Tecnica di Controllo di applicare nei confronti della Società Eurobasket Roma Srl (cod. FIP 037085) un'ammenda di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo, da scontarsi nel Campionato 2019/20, per ritardato deposito delle liberatorie relative a maggio e giugno 2019 rispetto al termine previsto dai regolamenti federali;
- ritenuta la proposta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con le norme contenute dagli articoli 117 e seguenti - CAPO II ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' DILETTANTISTICHE DI SERIE A2 MASCHILE del Regolamento Organico;

DELIBERA

di applicare nei confronti della Società Eurobasket Roma Srl (cod. FIP 037085) un'ammenda di € 10.000,00 da scontarsi nel Campionato di Serie A2 maschile 2019/20 per ritardato deposito delle liberatorie relative a maggio e giugno 2019 rispetto al termine previsto dai regolamenti federali.

DELIBERA N.210/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti gli articoli 117 e seguenti del Regolamento Organico riguardanti le attività di controllo economico finanziario sulle Società dilettantistiche di Serie A2 maschile;
- ravvisato l'obbligo di fissare la misura dei parametri di riferimento per i controlli economici finanziari per l'a.s.2019/2020;

- esaminata la proposta presentata in merito dalla Commissione Tecnica di Controllo;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole della Lega Nazionali Pallacanestro;
- ritenuta la proposta di cui sopra meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di stabilire, per l'a.s.2019/2020, secondo quanto stabilito dagli articoli 117 e seguenti del Regolamento Organico, la misura dei parametri ivi previsti nonché le date e le modalità di deposito dei documenti presso la F.I.P. Com.Te.C.:

1. 16 novembre 2019

- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti riferiti per competenza ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019.

2. 17 dicembre 2019

- Per le Società che hanno chiuso l'esercizio al 30/06/2019 invio di copia del bilancio annuale unitamente contenente le informazioni di cui all'art.118 del Regolamento Organico.
- Per le Società che hanno chiuso il bilancio al 31/12/2018 invio di copia del bilancio Semestrale al 30/06/2019 contenente le informazioni previste nell'art. 118 del Regolamento Organico.

3. 18 febbraio 2020

- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento predisposti alla data del 31/12/2019 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a **1,5**.
- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti riferiti per competenza ai mesi di novembre e dicembre 2019.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di novembre e dicembre 2019.
- Per le Società che hanno chiuso il bilancio al 30/06/2018 invio di copia del bilancio Semestrale al 31/12/2018 contenente le informazioni previste nell'art. 118 del Regolamento Organico F.I.P.

4. 16 aprile 2020

- Invio delle dichiarazioni liberatorie, sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti riferiti per competenza ai mesi di gennaio, febbraio 2019.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di gennaio, febbraio 2019.

5. 1° giugno 2020

- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento predisposti alla data del 31/03/2020 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a **1,5**.
- Per le Società che hanno chiuso l'esercizio al 31/12/2019 invio di copia del bilancio annuale unitamente contenente le informazioni di cui all'art.118 del Regolamento Organico.

6. 16 giugno 2020

- Invio delle dichiarazioni liberatorie, sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti riferiti per competenza ai mesi di marzo, aprile 2020.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di marzo, aprile 2020.

7. Ammissione ai campionati

- Gli adempimenti connessi alla permanenza ed ammissione ai rispettivi campionati saranno fissati con apposita delibera del Consiglio federale.

8. 6 settembre 2020

- Invio delle dichiarazioni liberatorie, sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti riferiti per competenza ai mesi maggio e giugno 2020. Compresi i premi maturati relativi alla stagione 2019/2020.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di maggio e giugno 2020.

DELIBERA N.211/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 117 e seguenti del Regolamento Organico in cui si disciplinano le attività di controllo sulle società dilettantistiche di Serie A2 maschile;

vista la proposta del Segretario della Commissione Tecnica di Controllo con cui chiede la modifica degli articoli 118, 122 e 123 del Regolamento Organico per stabilire i controlli a cadenza bimestrale e per correggere i riferimenti regolamentari;

acquisito per le vie brevi, il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, gli articoli 118, 122 e 123 del Regolamento Organico come segue:

Art. 118 - Obbligo di informativa periodica alla Com.Te.C.

A. *Bilancio di esercizio.*

1. OMISSIS
2. OMISSIS

B. *Bilancio e Relazione semestrale.*

3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

C. *Rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto: prospetto "Ricavi/Indebitamento"*

7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. OMISSIS
15. OMISSIS

D *Deposito attestazioni* di pagamento emolumenti

16. Le Società, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun **bimestre**, devono depositare presso la Com.Te.c. e la Lega competente, con modalità prestabilite, le liberatorie rilasciate dai giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto ed integrale pagamento degli emolumenti dovuti nei loro confronti e maturati nel trimestre di riferimento.

Art. 122 – Sanzioni (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)

1. In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della Società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. **118**, il Consiglio federale applica la sanzione dell'ammonizione con diffida. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l'ammenda da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00. In caso di ritardo superiore a sette giorni il Consiglio Federale applica l'ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l'ammenda nella misura massima sopra prevista.
2. In caso di omessa trasmissione, da parte della Società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. **118** il Consiglio federale applica la sanzione dell'ammenda nella misura massima sopra stabilita e il Presidente federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società corredata dai documenti la cui trasmissione era stata omessa, ovvero dai documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo comma 3.
3. OMISSIS
4. Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti e deposito delle relative liberatorie di cui all'art. **118** lettera D comma 16, il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo.
Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi agli obblighi di regolare deposito delle liberatorie attestanti l'avvenuto pagamento degli emolumenti verso tesserati, di cui all'art. **118** lettera D comma 16, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singola mensilità maturata nel trimestre in oggetto. Inoltre il Presidente federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredato dai documenti da cui risulti il regolare competenze deposito delle liberatorie omesse. Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle commesse dal 1° marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di riferimento.
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare deposito delle relative attestazioni di cui all'art. **118** lettera D comma 16, che determina l'accumulo di minimo 9 (nove) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della medesima stagione, la Società è punita dal Consiglio Federale, con l'esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.
8. OMISSIS

Art. 123 - Ammissione ai Campionati

1. OMISSIS
2. Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola Società non ammessa, il ricorso agli organi della giustizia federale come precisato all'art. **122 comma 8**.
3. OMISSIS

DELIBERA N.212/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta, presentata per le vie brevi, dal Presidente della Lega Basket Femminile con la quale chiede che la Federazione preveda dei contributi a favore delle Società che impiegano giovani atlete nel massimo Campionato Nazionale Femminile, dei contributi a favore delle Società di Serie A2 a sostegno dei costi sostenuti per le trasferte nelle Isole, per corsi a favore della formazione dei dirigenti e per lo sviluppo del reclutamento femminile;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di stabilire, per la stagione sportiva 2019/2020, i seguenti contributi a favore della Lega Basket Femminile e delle Società affiliate che operano nel settore femminile:

Tot. Budget	€ 191.500,00
<i>Contributo LBF</i> Contributo alla Lega Basket Femminile per il supporto sul territorio al movimento femminile	€ 50.000,00
<i>Trasferte Isole</i> Contributo a favore delle società di Serie A2F a sostegno delle trasferte in Sardegna e in Sicilia, € 1.000,00 a trasferta. Escluse squadre ripescate e auto-retrocesse.	€ 24.000,00
<i>Progetto Team Manager</i> Gestito da FIP. Soldi investiti per corso di specializzazione residenziale. Tutto pagato: viaggio, vitto, alloggio e corso: gestito da SOT/SA	€ 7.500,00
<i>Progetto Minuti U20 nel Campionato di serie A1/F</i> Alle prime 3 squadre che da un min. di 15' a partita avranno registrato il maggior minutaggio complessivo conseguito da atlete giovani (U20 e precedenti, tesserate in via definitiva) nel Campionato di Serie A1, regular season, verranno assegnati i seguenti contributi: 1° classificata € 8.000,00 2° classificata € 6.000,00 3° classificata € 4.000,00	€ 18.000,00
<i>Progetto Reclutamento U13</i> Premialità rivolta alle prime 20 società che tesserano il maggior numero di giovani atlete al primo anno di attività giovanile (anno 2007 per la stagione sportiva 2019-2020).	€ 20.000,00
<i>Finali Nazionali U18 e U16</i> Contributo di 1.000,00 a favore di ciascuna Società che ha partecipato alle Finali Nazionali del Campionato Under 18 e Under 16.	€ 24.000,00
<i>Progetto Neo-Promosse</i> Contributo Lega di avviamento all'attività di vertice alle Neo-Promosse € 9.000,00 ciascuna.	€ 18.000,00
<i>Attività 3x3</i> Contributo alla LBF per l'organizzazione di tornei 3x3 ai fini del ranking utile alla qualificazione al Torneo Preolimpico	€ 30.000,00

DELIBERA N.213/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.158/2019 con la quale veniva regolamentata la distribuzione dei contributi a favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A2 e B maschile;
- esaminata la proposta d'integrazione pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro, con la quale si chiede di considerare anche gli atleti nati nel 1999 nel computo del minutaggio da raddoppiare nel caso in cui tali atleti fosse stati tesserati per la stessa Società nella stagione sportiva 2019/2020;
- ritenuto la proposta in linea con quanto deliberato in materia per l'anno sportivo 2018/2019;
- acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

- di approvare, con effetto immediato, l'integrazione sotto riportata per la Serie A2 e la Serie B alla regolamentazione della distribuzione dei contributi a favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A2, B maschile e C Gold per l'anno sportivo 2019/2020, approvata con propria delibera n. 158/2019 del 21.9.2019 e riportata al punto 9 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2019/2020:

Serie A2

Nel calcolo del minutaggio per la distribuzione dei premi di utilizzo under, il raddoppio dei minuti di impiego degli atleti nati nel 1998 e 1999 avverrà solo nel caso in cui, l'anno precedente lo svincolo, tali atleti erano tesserati per la stessa Società per cui lo sono nella corrente stagione sportiva (Del n. 218/2018).

Serie B

Nel calcolo del minutaggio per la distribuzione dei premi di utilizzo under, il raddoppio dei minuti di impiego degli atleti nati nel 1998 e 1999 avverrà solo nel caso in cui, l'anno precedente lo svincolo, tali atleti erano tesserati per la stessa Società per cui lo sono nella corrente stagione sportiva (Del n. 218/2018).

- di integrare le Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2019/2020 in conformità con la presente disposizione.

DELIBERA N.214/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Capitolo VII – punto 17 delle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento a.s.2019/2020 in cui sono previsti i termini di tesseramento degli atleti partecipanti al Campionato di Serie D maschile;
- visto in particolare il punto 17.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento a.s.2019/2020 in cui è previsto che le Società partecipanti al Campionato di Serie D maschile possano tesserare un numero illimitato di atleti dal 1° luglio 2019 al 13 ottobre 2019 e che nel periodo successivo, dal 14 ottobre 2019 al 14 gennaio 2020, possano tesserare massimo 1 atleta;

- preso atto che le così dette finestre di tesseramento sono previste per i massimi Campionati Territoriali maschili mentre non coinvolgono tutte le Società che partecipano a Campionati senior di categoria inferiore;
- considerato che la necessità di attenersi a delle date prestabilite per il tesseramento atleti ha colto evidentemente impreparate una serie di Società affiliate per lo più neo promosse che sono incorse nel medesimo errore;
- viste le note delle Società A.S.D. Basket Club Paternò (cod. 001004), A.S.D. Ennebici (cod. 052107), A.Dil. Nuovo Pineto Basket (cod. 046011), A.S.D. Spoltore Basket (cod. 040801), U.S.Dil. Istituto S.Luigi (cod. 002789), A.S.D. Roccarainola (cod. 051247), A. Dil. Nuovo Basket Soverato (cod. 050256), A.S.D. Botteghelle Basket (cod. 019644), Cestistica Gioiese (cod. 045847) e A.S.D. Pollino Basket (cod. 052621) partecipanti al Campionato di Serie D maschile a.s.2019/2020, trasmesse a mezzo e mail, con le quali hanno comunicato di non aver provveduto al tesseramento degli atleti senior nei termini indicati dalle vigenti Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento;
- preso atto che le istanze di cui sopra sono state supportate dal parere favorevole del Presidente Regionale competente e di alcune Amministrazioni locali;
- considerato che uno dei compiti primari della Federazione Italiana Pallacanestro è quello di organizzare e gestire i Campionati garantendone il regolare svolgimento e il mantenimento di un adeguato livello di competitività nell'interesse del movimento cestistico;
- considerato che tale interesse, avendo carattere generale, rappresenta un motivo valido per consentire al Consiglio federale di adottare una deroga motivata dall'obiettivo di garantire lo svolgimento dei Campionati di Serie D maschile, alle Società che, avendone titolo, possono dimostrare di aver tenuto sempre una condotta leale e rispettosa dei regolamenti federali;
- ritenuto altresì che sia necessario adottare un provvedimento che garantisca a tutte le Società partecipanti ai Campionati di Serie D maschile sul territorio nazionale un eguale trattamento e pertanto di poter tesserare nuovi atleti senior entro un nuovo "primo periodo" fissato dal 1° luglio 2019 al 29 ottobre 2019;
- ritenuto che la proroga del termine del "primo periodo" di tesseramento per le società partecipanti al Campionato di Serie D a.s.2019/2020 possa risolvere la situazione che ha determinato la totale assenza di tesserati senior nel roster di alcune squadre della Regione Campania, Sicilia, Umbria, Calabria e Abruzzo, non potendo tale assenza essere secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti;
- valutato che alla luce di quanto sopra sussistano i presupposti di straordinarietà e tutela di un adeguato livello di competitività del Campionato ad organizzazione territoriale che consentono di accogliere le istanze delle Società di cui sopra, contestualmente prevedendo che le stesse Società non possano usufruire di altro tesseramento di atleta senior per il resto della stagione sportiva;
- sentita la proposta del Presidente del Settore Agonistico che propone di dover stabilire un provvedimento parzialmente affittivo verso le Società istanti per aver comunque agito incautamente prevedendo di poter tesserare un massimo di 8 atleti senior per l'intera stagione sportiva, corrispondendo tale numero alla quota di atleti che deve essere schierata unitamente ai due atleti under, in armonia con le vigenti disposizioni;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di prorogare il termine del primo periodo di tesseramento per il Campionato di Serie D maschile, come riportato al punto 17.1.1. delle DOA Tesseramento 2019/2020, alle ore 23:59 del 29 ottobre 2019. I tesseramenti degli atleti effettuati sino alla data odierna dalla data del 14 ottobre 2019 (attuale inizio del secondo periodo) verranno considerati rientranti del primo periodo;
- di modificare il punto 17.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento a.s. 2019/2020, limitatamente al Campionato di Serie D maschile, come di seguito riportato:

1° periodo lunedì 1° luglio 2019 – martedì 29 ottobre 2019;

2° periodo mercoledì 30 ottobre 2019 – domenica 13 gennaio 2020 (un solo atleta senior se non sono stati superati i limiti di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento Esecutivo Tesseramento)

3° periodo come da DOA Tesseramento

- di permettere alle Società A.S.D. Basket Club Paternò (cod. 001004), A.S.D. Ennebici (cod. 052107), A.Dil. Nuovo Pineto Basket (cod. 046011), A.S.D. Spoltore Basket (cod. 040801), U.S.Dil. Istituto S. Luigi (cod. 002789), A.S.D. Roccarainola (cod. 051247), A.Dil. Nuovo Basket Soverato (cod. 050256), A.S.D.: Botteghelle Basket (cod. 019644), Cestistica Gioiese (cod. 045847) e A.S.D. Pollino Basket (cod. 052621), il tesseramento, entro martedì 29 ottobre 2019 e nel rispetto dei limiti degli articoli 6 e 7 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, di soli 8 atleti di categoria Senior;
- di stabilire che le Società A.S.D. Basket Club Paternò (cod. 001004), A.S.D. Ennebici (cod. 052107), A.Dil. Nuovo Pineto Basket (cod. 046011), A.S.D. Spoltore Basket (cod. 040801), U.S.Dil. Istituto S. Luigi (cod. 002789), A.S.D. Roccarainola (cod. 051247), A.Dil. Nuovo Basket Soverato (cod. 050256), A.S.D. Botteghelle Basket (cod. 019644), Cestistica Gioiese (cod. 045847) e A.S.D. Pollino Basket (cod. 052621) non potranno effettuare ulteriori tesseramenti di atleti senior per l'a.s.2019/2020.

DELIBERA N.215/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 8/2019 assunta dal Presidente federale in data 6 agosto 2019 e ratificata con propria delibera n. 143/2019 nella riunione del 21 settembre 2019, con la quale è stata redatta la lista degli Ufficiali di Campo Nazionali per l'anno sportivo 2019/2020 in base a quanto previsto nei "*Criteri di Impiego e Valutazione degli Ufficiali di Campo 2018/2019*";
- vista la propria delibera n. 147/2019 assunta nella riunione del 21 settembre 2019 con la quale è stata attribuita ai Comitati regionali la competenza delle designazioni degli Ufficiali di Campo impiegati nei campionati di serie B maschile e di serie A2 femminile;
- vista la delibera n. 15 assunta dal Consiglio Direttivo del CIA in data 19 ottobre 2019, con la quale si propone l'integrazione della lista degli Ufficiali di Campo per l'anno sportivo 2019/2020;
- ritenuto opportuno integrare la lista degli Ufficiali di Campo Nazionali al fine di mettere a disposizione dei Comitati regionali un numero maggiore di tesserati su tutto il territorio nazionale;
- condivisa la proposta del Consiglio Direttivo CIA;

D E L I B E R A

di integrare la lista degli Ufficiali di Campo Nazionali per la stagione sportiva 2019-2020 come di seguito riportato:

E	59754	TANZARIELLO	CRISTINA	FRIULI - VENEZIA GIULIA	GORIZIA	Fascia 3
	43500	GAROFOLI	CURZIO	LAZIO	ROMA	Fascia 1
E	63420	MARCOCCCHIA	FEDERICA	LAZIO	ROMA	Fascia 3
E	62376	MARINELLI	FEDERICO	LAZIO	RIETI	Fascia 3
E	59247	PETRACCINI	GIACOMO	LAZIO	ROMA	Fascia 3
E	46279	PETRUCCI	MARTINA	LAZIO	FROSINONE	Fascia 3
E	55957	BERISSO	ANNA	LIGURIA	GENOVA	Fascia 3
E	56433	DIANA	CHIARA	LIGURIA	GENOVA	Fascia 3
E	63053	SALATTO	LUCA	LOMBARDIA	MLANO	Fascia 3
E	61726	VERGANI	ILARIA	LOMBARDIA	LECCO	Fascia 3
E	61055	DE RINALDIS	VANESSA	PUGLIA	LECCE	Fascia 3
E	59586	SCARDIGNO	ROBERTO MARIA	PUGLIA	B.A.T.	Fascia 3
E	44475	CASTELLI	GLORIA	SICILIA	AGRIGENTO	Fascia 3
E	51033	BELGRADO	MARTINA	TOSCANA	PISA	Fascia 3
E	55973	BERTAGNI	LUDOVICA	TOSCANA	LIVORNO	Fascia 3
E	49217	DAL SANTO	TOBIA	VENETO	VICENZA	Fascia 3
E	61868	GIANDON	TOMMASO	VENETO	TREVISO	Fascia 3

DELIBERA N.216/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.14/2019, assunta dal Presidente federale il 25 settembre u.s., con la quale è stato concesso nella stagione sportiva 2019/2020, in deroga alle vigenti disposizioni, al Sig. Francesco Santoro (tessera C.N.A. 045594) di essere tesserato gare per la Società A.S.Dil. Tigers Basket 2014 (codice F.I.P. 034848), in qualità di capo allenatore nel Campionato U15/M Silver.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.14/2019, assunta dal Presidente federale in data 25 settembre 2019.

DELIBERA N.217/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che secondo quanto previsto dalla delibera n.148/2017, assunta dal Consiglio federale in data 6 ottobre 2017, dal 31 gennaio 2018 era possibile tesserare gare ed iscrivere a referto, nei campionati nazionali, un 3° assistente allenatore con una generica qualifica C.N.A.;
- preso atto che in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2019/2020, nel campionato di Serie A2 M. è possibile tesserare gare ed iscrivere a referto un 3° assistente allenatore, con la qualifica minima di "Allenatore";
- vista la richiesta pervenuta in data 11 settembre 2019 dalla Società NPC Rieti Pallacanestro (codice F.I.P. 046330), militante nel campionato di Serie A2 M. volta a tesserare, in qualità di 3° assistente allenatore, il Sig. Andrea Auletta (tessera C.N.A. 043909) non in possesso della qualifica minima richiesta;
- preso atto che tra la NPC Rieti Pallacanestro ed il Sig. Andrea Auletta, nella stagione sportiva 2017/2018, era stato sottoscritto un accordo triennale in base al quale il Sig. Andrea Auletta avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di 3° assistente allenatore;
- considerato che il Sig. Andrea Auletta ha preso parte al corso per Istruttore Giovanile nel luglio u.s., acquisendo la relativa qualifica;
- acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, alla Società NPC Rieti Pallacanestro (codice F.I.P. 046330) di effettuare il tesseramento gare, nella stagione sportiva 2019/2020, del Sig. Andrea Auletta (tessera C.N.A. 043909) nel campionato di Serie A2 M. in qualità di 3° assistente, fermo restando che lo stesso si impegni a proseguire il percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di "Allenatore" iscrivendosi agli esami di ammissione al corso previsti a partire dal mese di febbraio p.v.

DELIBERA N.218/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 423/2019, assunta dal Consiglio federale n. 7 nella riunione del 10/05/2019 e avente ad oggetto il Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche 2019/2020 n. 1595;
- vista la propria delibera n. 161/2019, assunta dal Consiglio federale n. 2 nella riunione del 21/09/2019 e avente ad oggetto la modifica del paragrafo 3.1.1 del Comunicato Ufficiale sopracitato al fine di disciplinare in maniera più esaustiva la normativa della ripartizione del contributo NAS degli atleti nati nel 1998 e successivi;
- ritenuto opportuno rendere omogenea, sia per il settore maschile che per il settore femminile, la normativa della ripartizione del contributo NAS degli atleti/e nati/e nel 1998 e successivi/e;

ritenuto

pertanto, necessario modificare il testo del paragrafo 4.1.2 del Comunicato Ufficiale n. 1595 ai fini di disciplinare in maniera più esaustiva la normativa della ripartizione del contributo NAS delle atlete nate nel 1998 e successive;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo del paragrafo 4.1.2 del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2019/2020 come da documento allegato.



STAGIONE SPORTIVA

2019/2020

CONTRIBUTI A CARICO

DELLE SOCIETÀ NON

PROFESSIONISTICHE

Approvato dal Consiglio federale n. 7 dell'10.05.2019
con delibera n. 423/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 1595 del 10 maggio 201

4.1.2 Ripartizione contributo NAS atlete nate nel 1998 e seguenti (1999, 2000, 2001, 2002....)

Nate nel 1998 e successive (1999, 2000...) sono soggette al versamento del contributo.

Il 97% del contributo sarà di seguito suddiviso come da tabella 15 A.

- 15% alla Società che ha reclutato, tesserandola per la prima volta a titolo definitivo nei termini ed i limiti previsti entro la categoria giovanile;
- 10% alla Società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nelle annate sportive successive al primo tesseramento fino al sesto anno di attività giovanile;
- 15% alla Società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva relativa al settimo anno di attività giovanile;
- 20% alla Società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo.

Ha diritto al premio NAS la Società che tesserò l'atleta a titolo definitivo e ha il diritto di rinnovo d'autorità dell'atleta in sede di riaffiliazione.

Se l'atleta viene tesserata per la prima volta dopo la stagione sportiva dell'ultimo anno di vincolo, il diritto al contributo NAS, non viene riconosciuto a nessuna Società.

Qualora l'atleta sia stata "reclutata", "addestrata" e sempre "rinnovata" dalla stessa Società per la quale è stato tesserata, il premio NAS non verrà addebitato e di conseguenza non verrà trattenuto il relativo 3%.

Qualora l'atleta venga tesserata per la prima volta successivamente allo svincolo d'autorità ovvero la Società non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la Società non risulti più affiliata alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell'attività istituzionale federale.

La società che tesserò per la prima volta un'atleta successivamente al primo anno di attività giovanile ma comunque entro l'ultimo anno del vincolo, viene premiata con le percentuali degli anni precedenti salvo la percentuale del primo anno che va sempre a FIP per il finanziamento dell'attività istituzionale federale.

Il mancato rinnovo del tesseramento con interruzione di uno o più anni di tesseramento di un atleta determina il trasferimento del diritto a FIP per il finanziamento dell'attività istituzionale federale.

Il tesseramento ripristinato prima del raggiungimento dell'età di svincolo dalla stessa Società che non lo ha effettuato per un certo periodo, ripristina il diritto perso.

Esclusivamente per le Società partecipanti al Campionato professionistico il diritto al contributo NAS, per ogni anno sportivo, viene attribuito all'ultima Società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo nel corso della stagione sportiva depositando un regolare contratto professionistico.

Lo svincolo d'Ufficio dell'atleta per revoca d'affiliazione o esclusione dal campionato lascia inalterati i diritti acquisiti al contributo NAS relativi alle annate precedenti e relativo all'anno corrente qualora l'atleta non venga tesserato per altra Società. Pertanto, qualora l'atleta svincolato d'Ufficio venga tesserato da una nuova Società, i diritti dei contributi NAS dell'anno in cui è avvenuto lo svincolo vengono attribuiti a quest'ultima.

DELIBERA N.219/2019

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'art. 1 comma 373 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 e, in particolare, gli artt. 3, 4, 5, 6 e 12 del prefato decreto;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2018;
- visto l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2019;
- visto il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1596 e successivamente modificato dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1630 del 26 febbraio 2019;
- vista la delibera n. 30/2019 assunta dal Presidente Federale in data 24 aprile 2019, ratificata con propria delibera n. 419 assunta nella riunione consiliare del 10 maggio 2019;
- vista la propria delibera n. 417 assunta nella riunione consiliare del 10 maggio 2019;
- esaminato il testo del bando presentato dalla Commissione federale degli Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, contenente le modalità, i tempi e le comunicazioni necessarie per lo svolgimento della prova speciale, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

di approvare il testo del bando per lo svolgimento della seconda sessione della prova speciale per l'iscrizione nel registro federale degli agenti sportivi di pallacanestro, proposto dalla Commissione federale degli Agenti Sportivi, come allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

ESAME SPECIALE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO

PROVA SPECIALE

Bando per l'ammissione alla prova speciale per l'iscrizione nel Registro degli Agenti Sportivi della Federazione Italiana Pallacanestro ai sensi dell'articolo 1, comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli articoli 4 e 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e ss.mm.ii e degli articoli 6, commi 1 e 2, e 7 comma 3 del Regolamento FIP degli Agenti Sportivi, approvato con delibera del Consiglio Federale n°417 del 10 maggio 2019.

La Commissione FIP degli Agenti Sportivi

Visto l'articolo 1, comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e, in particolare, gli artt. 3, 4, 5, 6 e 12 del prefato decreto;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2018;

Visto l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2019;

Visto il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale CONI del 26 febbraio 2019;

Vista la deliberazione della Commissione FIP degli Agenti Sportivi del 10 maggio 2019 con la quale sono state deliberate le modalità operative e gli argomenti della prova speciale dell'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

INDICE

la prova speciale dell'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro federale degli Agenti Sportivi della Federazione Italiana Pallacanestro.

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

1.1. Per l'ammissione alla prova speciale è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 c.p.;
- f) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
- g) non avere riportato sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare;
- j) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria ai sensi del successivo art. 1.5.
- k) aver superato la prova generale dell'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi.

1.2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione e devono persistere sino alla conclusione della medesima.

1.3. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.1 sarà dichiarato, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni. La Commissione FIP degli Agenti Sportivi si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle stesse. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.

1.4 Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR, allegata al presente bando, debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione.

1.5 L'effettivo pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere dimostrato allegando copia della ricevuta di versamento di Euro € 300,00 (trecento/00) effettuato mediante

bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN – IT90A0100503309000000010119 intestato alla Federazione Italiana Pallacanestro con causale “versamento diritti segreteria per esame di abilitazione agenti sportivi - prova speciale” specificando il nominativo del richiedente.

1.6 I candidati sono ammessi alla prova speciale con riserva dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti. Comunque, la Commissione FIP degli Agenti Sportivi può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA SPECIALE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE

2.1. Per essere ammessi alla prova speciale i candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione inviando una mail all'indirizzo pec giustizia.fip@pec.it, **entro e non oltre le ore 23:59 del 22 novembre 2019**, pena la non ammissione alla prova.

2.2. Nella domanda di ammissione alla prova speciale il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1.1.

2.3. L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione ovvero l'illeggibilità della stessa o dei suoi allegati comporterà l'automatica esclusione dalla prova di accesso, ferma restando la facoltà della Commissione FIP degli Agenti Sportivi di richiedere integrazioni o chiarimenti compatibilmente con i tempi necessari per lo svolgimento delle prove abilitative.

2.4. La mancata indicazione nella domanda di ammissione di un indirizzo di posta elettronica certificata esonera da responsabilità la Commissione FIP degli Agenti Sportivi nel caso di mancata ricezione di qualsivoglia comunicazione.

ART. 3 COMMISSIONE

3.1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dal Consiglio federale, tra i quali, obbligatoriamente, un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento FIP degli Agenti Sportivi

3.2. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale della FIP.

ART. 4 ARGOMENTI DELLA PROVA GENERALE

4.1. Costituiscono oggetto dell'esame di abilitazione - prova speciale - i seguenti argomenti:

- Statuto federale
- Regolamento di Giustizia
- Regolamento Esecutivo tesseramento
- Regolamento Esecutivo settore professionisti
- DOA professionisti
- Accordo collettivo giocatori professionisti
- Accordo collettivo allenatori professionisti

ART. 5 PROVA SPECIALE

5.1. La prova speciale dell'esame di abilitazione si compone di una prova scritta.

5.2. Il presente avviso costituisce per tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti convocazione formale senza, quindi, ulteriore onere di convocazione da parte della Federazione Italiana Pallacanestro. Resta fermo che la Federazione Italiana Pallacanestro stessa si riserva di comunicare in tempo utile sul sito istituzionale della FIP eventuali variazioni e/o modifiche del luogo e/o del calendario d'esame.

5.3. La prova scritta sarà effettuata tramite test a risposta multipla che si svolgerà a Roma presso la Federazione Italiana Pallacanestro – Via Vitorchiano n. 113, 00189, il giorno 4 dicembre 2019 alle ore 16.00. In sede d'esame, i candidati dovranno, pena la non ammissione alla prova, presentare un valido documento d'identità personale. La mancata presentazione da parte del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia all'esame. Conseguentemente il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, sarà escluso dall'esame.

5.4. Non è consentito portare alcun tipo di apparecchio elettronico e testi di alcun genere.

5.5. I candidati che utilizzeranno apparecchi elettronici e/o consulteranno testi e/o si consulteranno reciprocamente saranno estromessi dalla prova.

5.6. La prova consisterà in n° 30 domande con 3 opzioni di risposta . Il candidato dovrà segnare la risposta esatta tra le proposte di risposta indicate. Per superare la prova speciale, il candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno 21 domande.

5.7. Il tempo massimo complessivo della prova scritta sarà di 30 minuti.

ART. 6 ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEL CONI

E AL REGISTRO FEDERALE DELLA FIP

6.1. Con provvedimento del Presidente della Commissione FIP degli Agenti Sportivi è approvato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova speciale e degli aventi diritto ad essere iscritti al Registro Nazionale del CONI e a quello federale.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1. La FIP e, segnatamente, la Commissione FIP degli Agenti Sportivi e la Commissione di cui all'art. 3, conferma ogni trattamento connesso all'utilizzo dei dati personali del candidato alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

7.2. Il trattamento anzidetto verrà posto in essere secondo le finalità e le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR, allegata al presente bando.

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

8.1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Rosa Colaiacomo (f.colaiacomo@fip.it).

ART. 9 PUBBLICITÀ

9.1. Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della FIP.

ART. 10 NORME FINALI E DI RINVIO

10.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme stabilite dall'articolo 1, comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e ss.mm.ii e dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2018 e successivamente modificato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale CONI del 26 febbraio 2019.

10.2. Resta impregiudicata per la FIP la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal caso, la FIP provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale della FIP.

10.3. Nel caso in cui la FIP eserciti la potestà di cui al comma precedente non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alla prova speciale.

10.4. La FIP si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso sul sito della FIP definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

DELIBERA N.220/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 13/2019 assunta dal Presidente federale in data 25 settembre u.s., con la quale viene attribuita la qualifica di Medico Fiduciario per la regione Piemonte al Dott. Daniele Mozzone in sostituzione del Dott. Roberto Carlin per l'anno 2019-2020, come da propria delibera n. 336/2017 dell'11 aprile 2017;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 13/2019, assunta dal Presidente federale in data 25 settembre 2019.

DELIBERA N.221/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot.n.54 del 14.03.2019 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2019;

ravvisata la necessità di effettuare la terza nota di variazione al bilancio di previsione 2019 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della terza nota di variazione al bilancio di previsione 2019;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla terza nota di variazione al bilancio di previsione 2019;

DELIBERA

di approvare la terza nota di variazione al bilancio di previsione 2019 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.222/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 2 agosto 2019 della A.S.DIL. FAMILY BASKET (cod. FIP 051787) iscritta al campionato di Serie C Femminile per la stagione sportiva 2019/20 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da CASERTA (CE) a MADDALONI (CE);

visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle DOA;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a)del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.S.DIL. FAMILY BASKET (cod. FIP 051787) da CASERTA (CE) a MADDALONI (CE), dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.223/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata le istanze presentata entro i termini fissati dai regolamenti federali dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;

visto l'art. 153, comma 3, del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;

vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti dell'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

DELIBERA

Di autorizzare il cambio di assetto giuridico a norma dell'articolo 153 comma 3 del Regolamento Organico, come da tabella di seguito riportata:

CODICE FIP	DENOMINAZIONE	RAGIONE SOCIALE	RAGIONE SOCIALE AGGIORNATA
055379	Unione Sportiva Pino Basket Firenze	ASD	SRL
054047	Cestistica Torrenovese Aquila Nebrodi	ASD	SRL
054405	Polisportiva Dilettantistica ADRIATICA SPORT	ASD	SRL

Roma, 25 ottobre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE
F.to *Giovanni Petrucci*